

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS  
AVV. FRANCESCO GIANNI  
AVV. ANDREA AIELLO  
AVV. LUCA JEANTET  
AVV. MARTINA ROMANI  
AVV. LUDOVICA DI PAOLO ANTONIO  
Piazza Belgioioso, 2  
20121 Milano  
Tel. 02/76.37.41- Fax n. 02/76.00.96.28

**ORIGINALE**

## **TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione Fallimentare*

R.G. 59/2015

G.D. Ill.ma Dott.ssa Caterina Macchi

Commissario Giudiziale Dott. Mario Doni

\* \* \*

### **MEMORIA DI DEPOSITO PIANO E PROPOSTA**

**AI SENSI DELL'ART. 161 LEGGE FALL. CON CONTESTUALE (E  
SUBORDINATA) ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 169-BIS LEGGE FALL. E CON  
CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 167 LEGGE FALL.**

\* \* \*

La società **DMAIL GROUP S.p.A.**, con sede in Milano, Via San Vittore n. 40, capitale sociale euro 15.300.000,00, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 12925460151, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Vittorio Farina, nato a Marino (RM) il 28 giugno 1955, Codice Fiscale FRNVTR55H28E958Z, rappresentata e difesa, come da procura del 16 aprile 2015 in calce al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6 legge fall., dall'Avv. Francesco Gianni (C.F. GNNFNC51B09H199R; posta elettronica certificata [francesco.gianni@pec.gop.it](mailto:francesco.gianni@pec.gop.it)), dall'Avv. Andrea Aiello (C.F. LLANDR70L07H501H; posta elettronica certificata [andrea.aiello@pec.gop.it](mailto:andrea.aiello@pec.gop.it)), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F.

JNTLCU76A06L219F; posta elettronica certificata [lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it](mailto:lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it)) dall'Avv. Martina Romani (C.F. RMNMTN82C41G491D; posta elettronica certificata [martina.romani@pec.gop.it](mailto:martina.romani@pec.gop.it)) e dall'Avv. Ludovica Di Paolo Antonio (C.F. DPLLVC83P54H501E; posta elettronica certificata [ludovica.dipaoloantonio@pec.gop.it](mailto:ludovica.dipaoloantonio@pec.gop.it)) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata, agli effetti della presente procedura, presso il loro studio in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. [francesco.gianni@pec.gop.it](mailto:francesco.gianni@pec.gop.it), [andrea.aiello@pec.gop.it](mailto:andrea.aiello@pec.gop.it), [lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it](mailto:lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it), [martina.romani@pec.gop.it](mailto:martina.romani@pec.gop.it) e [ludovica.dipaoloantonio@pec.gop.it](mailto:ludovica.dipaoloantonio@pec.gop.it), comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di *fax* 02/76.00.96.28,

\* \* \*

## Sommario

<b>CAPITOLO 1</b> .....	17
<b>Anagrafica ed oggetto sociale</b> .....	17
<b>CAPITOLO 2</b> .....	19
<b>Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione ed il controllo</b> .....	19
<b>CAPITOLO 3</b> .....	22
<b>Breve storia della Società</b> .....	22
<b>CAPITOLO 4</b> .....	25
<b>Cause e circostanze della crisi</b> .....	25

<b>CAPITOLO 5.....</b>	<b>30</b>
<b>Le azioni intraprese per la conservazione del valore dell'azienda .....</b>	<b>30</b>
<b>CAPITOLO 6.....</b>	<b>40</b>
<b>Dati economici patrimoniali storici, l'esercizio 2014 e la situazione patrimoniale ed economica alla data del 30 giugno 2015.....</b>	<b>40</b>
<b>CAPITOLO 7.....</b>	<b>45</b>
<b>La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall.....</b>	<b>45</b>
<b>CAPITOLO 8.....</b>	<b>46</b>
<b>Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettere b) e c), legge fall.....</b>	<b>46</b>
<b>CAPITOLO 9.....</b>	<b>67</b>
<b>La Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato .....</b>	<b>67</b>
<b>CAPITOLO 10 .....</b>	<b>92</b>
<b>La fattibilità del Piano di Concordato e la vantaggiosità per i creditori sociali rispetto alle alternative di vendita in esercizio dell'azienda e di vendita atomistica dei cespiti aziendali .....</b>	<b>92</b>
<b>CAPITOLO 11 .....</b>	<b>94</b>
<b>I vantaggi del Piano e della Proposta di Concordato rispetto all'alternativa fallimentare .....</b>	<b>94</b>
<b>CAPITOLO 12.....</b>	<b>96</b>
<b>Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia .....</b>	<b>96</b>
<b>CAPITOLO 13.....</b>	<b>97</b>
<b>Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso</b>	

del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.....	97
<b>CAPITOLO 14</b> .....	<b>98</b>
Istanza autorizzativa ex art. 169-bis legge fall. allo scioglimento degli Accordi Cassa Lombarda e Banco Popolare ex art. 182-bis legge fall.....	98
<b>CAPITOLO 15</b> .....	<b>101</b>
Istanza autorizzativa ex art. 167 legge fall. all'accordo transattivo con il dott. Paolo Greguol .....	105
<b>CAPITOLO 16</b> .....	<b>101</b>
Proposta (eventuale) del Liquidatore Giudiziale .....	105

\* \* \*

Onorevole Tribunale,

la società **DMAIL GROUP S.p.A.**, con sede in Milano, Via San Vittore n. 40, capitale sociale euro 15.300.000,00, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 12925460151 (in seguito anche la "**Società**" o "**DMAIL**"), come in epigrafe identificata, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Vittorio Farina,

**premesse che**

**1.** la Società possiede i requisiti legali richiesti dall'art. 160 legge fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto *(i)* è imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 1 legge fall. e quindi è soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, *(ii)* non possiede nessuno dei requisiti di esonero previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall. e *(iii)* si trova in stato di crisi ai sensi dell'art. 160, comma 1, legge fall. (**doc. 40**);

2. ai sensi dell'art. 161 legge fall., il Tribunale competente a ricevere la presente domanda è quello di Milano, in quanto la sede legale, amministrativa ed operativa della Società è in Milano, Via San Vittore n. 40 (*cf.* doc. 40);

3. con ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. depositato in data 24 aprile 2015, DMAIL ha manifestato l'intenzione di depositare una proposta di concordato preventivo che consentisse il maggior beneficio per il ceto creditorio, nei limiti compatibili con il piano che sarebbe stato presentato (il "**Ricorso**");

4. con provvedimento reso in data 30 aprile 2015, depositato in Cancelleria in data 4 maggio 2015 e comunicato alla Società in pari data (il "**Decreto**"), codesto Ill.mo Tribunale ha: (i) nominato quale Commissario Giudiziale il Dott. Mario Doni; (ii) concesso a DMAIL termine fino al 10 luglio 2015 per la presentazione della proposta, del piano nonché della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.; (iii) disposto che DMAIL entro i termini del 30 maggio 2015 e 29 giugno 2015 depositasse una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria della Società e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, unitamente ad una situazione finanziaria aggiornata;

5. la Società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi disposti da codesto Tribunale e prescritti dall'art. 161, comma 8, legge fall.;

6. in data 6 luglio 2015, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., al fine di chiedere a codesto Tribunale la concessione di una proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni, sussistendone giustificati motivi;

7. con provvedimento comunicato in data 24 luglio 2015, il Tribunale



di Milano ha concesso una proroga di 60 (sessanta) giorni per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161 legge fall., vale a dire sino all'8 settembre 2015, disponendo altresì che la Società entro il termine dell'8 agosto 2015 depositasse una relazione sulla gestione economica e finanziaria e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, unitamente ad una situazione finanziaria aggiornata;

8. la Società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi disposti da codesto Tribunale e prescritti dall'art. 161, comma 8, legge fall.;

9. in conformità all'art. 161 legge fall., DMAIL, con la presente memoria, richiede a codesto Illustrissimo Tribunale l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositando il Piano di Concordato e la Proposta di Concordato;

10. la presentazione del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato è stata deliberata a norma dell'art. 152 legge fall., come risulta da verbale del consiglio di amministrazione redatto dal notaio, prof. Mario Notari., in data 4 settembre 2015 e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano in pari data (**doc. 41**);

11. il Piano di Concordato contiene l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della Proposta di Concordato, come previsto dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall. e contempla l'esecuzione delle seguenti attività:

- (i) il compimento di una serie di atti funzionali alla presentazione della presente memoria;
- (ii) la prosecuzione dell'attività aziendale direttamente in capo a DMAIL, come risultante dal Business Plan che è stato elaborato al

fine di dare evidenza di quali siano gli effetti, anche economici, delle operazioni illustrate nella presente memoria in un arco temporale sino al 2018, dunque di due anni dal Decreto di Omologazione (come di seguito definito) (il “**Business Plan DMAIL**”, doc. 42);

- (iii) la revoca, sotto condizione dell'irrevocabile omologazione del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato (il “**Decreto di Omologazione**”), dell'aumento di capitale deliberato in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione (come in seguito definiti) omologati ai sensi dell'art. 182-bis legge fall. da codesto Ill.mo Tribunale in data 31 luglio 2014 (docc. 43, 44 e 45, nonché doc. 8, già agli atti);
- (iv) la deliberazione di un aumento di capitale sociale, soggetto, quanto alla sua liberazione, alla condizione del Decreto di Omologazione, per un importo complessivo di Euro 16.197.400,00 (l’“**Aumento di Capitale**”), di cui
  - Euro 8.197.400,00 già versati in favore della Società di cui Euro 224.000,00 da Norfin S.p.A. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 10.000,00 da Niteroi S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 1.243.400,00 da Smalg S.r.l. (oggi Odissea S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione della prima in quest'ultima) a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 40.000,00 da Banfort Consultadoria a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 3.455.000,00 da Odissea S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale e di finanziamenti

in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione ed Euro 3.225.000,00 da Rotosud S.p.A. a titolo di finanziamento in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione (oggi imputabili a D.Print S.p.A.<sup>1</sup>);

- Euro 8.000.000,00, di cui Euro 100.000 già versati in data 10 giugno 2015 ed Euro 7.900.000,00 da versarsi da parte del socio D Holding S.r.l. (“**D Holding**”) in esecuzione del Decreto di Omologazione, con la precisazione che, a seguito dell’Aumento di Capitale, verranno assegnate a D Holding, anche per effetto dell’impegno di cui al punto (v) che segue, azioni corrispondenti ad un totale di Euro 15.923.400,00, a Niteroi azioni corrispondenti ad un totale di Euro 10.000,00, a Norfin azioni corrispondenti ad un totale di Euro 224.000,00, a Banfort Consultadoria LDA azioni corrispondenti ad un totale di Euro 40.000,00;

- (v) l’impegno del socio D Holding (i) ad acquisire i crediti vantati nei confronti della Società, rispettivamente da Odissea S.r.l. , per un importo pari ad Euro 4.698.400,00 e da D.Print S.p.A. per un importo pari ad Euro 3.225.000,00, derivanti dai versamenti e/o finanziamenti, effettuati in più soluzioni sino al 21 aprile 2015 (i.e. data dell’ultimo finanziamento), anche nel contesto degli accordi di ristrutturazione *ex* articolo 182 bis legge fall.; (ii) a votare, nell’ambito della convocanda assemblea straordinaria di DMAIL,

---

<sup>1</sup> Si precisa che D.Print S.p.A., con atto notarile in data 30 giugno 2015, ha acquisito un ramo di azienda di Rotosud S.p.A. comprensivo dei crediti da quest’ultima vantati verso DMAIL per l’importo complessivo di Euro 3.225.000,00 a seguito del quale, a far data dal 1 luglio 2015, D.Print S.p.A. è subentrata nei diritti di credito verso la Società (**doc. 46**).



a favore dell'Aumento di Capitale, (iii) ad integralmente sottoscrivere e liberare in un'unica soluzione, ed a semplice richiesta della Società, secondo la tempistica descritta nel paragrafo 9.5, la quota parte dell'Aumento di Capitale, ad essa riservata (pari a Euro 8.000.000,00 più Euro 7.923.400,00), ricevendo azioni corrispondenti ad un totale di Euro 15.923.400,00, subordinatamente all'emissione da parte di Codesto Tribunale del Decreto di Omologazione, anche mediante compensazione dei crediti acquistati da Odissea S.r.l. e D.Print S.p.A., e (iv) a versare, una volta pronunciato il Decreto di Omologazione ed a semplice richiesta della Società, l'importo di Euro 7.900.000,00 su di un conto corrente vincolato appositamente costituito (di seguito, anche "**Conto Deposito**") ("**Impegno D Holding**", doc. 47);

- (vi) la messa a disposizione di DMAIL da parte di D Holding di una garanzia a prima richiesta emessa da Confidi Prof Cooperativa di Garanzia, intermediario finanziario iscritto nell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario di cui agli artt. 106 e ss. del D. Lgs. N. 385/1993, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, a garanzia dell'esatto ed integrale impegno assunto di liberare l'Aumento di Capitale ("**Garanzia D Holding**", doc. 48);

- (vii) un impegno irrevocabile di Odissea S.r.l., già socio di DMAIL<sup>2</sup>, e D.Print S.p.A. a cedere a D Holding il loro credito, per un importo complessivo pari a Euro 7.923.400,00 (ed in particolare, pari a Euro 3.225.000,00 per quanto concerne il credito vantato da D.Print S.p.A. e pari a Euro 4.698.400,00 per quanto concerne il credito vantato da Odissea S.r.l.), derivante dai versamenti e finanziamenti, effettuati in più soluzioni sino al 21 aprile 2015 (i.e. data dell'ultimo finanziamento), anche nel contesto degli accordi di ristrutturazione *ex* articolo 182-bis legge fall., affinché D Holding, nell'ambito dell'Aumento di Capitale, liberi la quota parte di propria spettanza dell'Aumento di Capitale, in parte anche mediante compensazione del credito nei confronti di DMAIL (comprensivo del credito ceduto da D.Print S.p.A. e Odissea S.r.l. a D Holding), con definitiva rinuncia da parte di D.Print S.p.A. e di Odissea S.r.l. ad ogni pretesa di rimborso verso DMAIL (**“Impegno Odissea e D.Print”**, doc. 49);
- (viii) la vendita, attraverso procedure competitive in un arco che si stima pari ad un anno dal Decreto di Omologazione, degli immobili di proprietà della Società siti in Sieci (FI) e Bomporto (MO) (**“Immobili Ipotecati”**) per poter provvedere alla soddisfazione, nei limiti del ricavato, del credito vantato dal creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Più

---

<sup>2</sup> Si precisa che Odissea S.r.l. ha detenuto fino al 22 aprile 2015 una partecipazione azionaria in DMAIL GROUP S.p.A.

precisamente i due immobili sono qui di seguito brevemente descritti:

- a. il primo sito in Sieci (FI) in Via Aretina, 25 di 1.173 mq di superficie lorda, n. 2 piani fuori terra categoria catastale C/3 laboratori, destinazione d'uso uffici più magazzini;
- b. il secondo sito in Bomporto (MO) in Via Aldo Moro, 41 di 7.252 mq di superficie lorda e 7.430 di superficie coeff. , n.1 piano fuori terra, categoria catastale D/8 e A/3, destinazione d'uso prevalente magazzini.

Al riguardo, si precisa che gli Immobili Ipotecati sono condotti in locazione quanto al secondo ed in sublocazione quanto al primo (**doc. 49-bis**), che i relativi canoni di locazione, in base all'art. 6 del contratto di mutuo stipulato da DMAIL con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Notaio dott. Alfonso Colombo, atto n. 142.509 rep. n. 22.420 racc., **doc. 49-ter**), costituiscono oggetto di una cessione di credito opponibile alla procedura di concordato preventivo e che sono stati valutati dall'Ing. Alberto Maria Lunghini della società Reddy's Group S.r.l., incaricato di determinarne il valore, per un importo pari ad Euro 1.760.000,00 (**doc. 50**); poiché il valore degli Immobili Ipotecati è stato stimato in misura inferiore al valore del credito di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sorge l'esigenza (i) di acquisizione di una relazione *ex art. 160* secondo comma legge fall. da parte del Prof. Renato Giovannini e di (ii) parziale degradazione (che tiene conto

dell'ammontare dei canoni di locazione dovuti dai rispettivi conduttori a DMAIL e ceduti a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., se e nella misura in cui siano e saranno effettivamente pagati sino alla data di vendita degli Immobili Ipotecati) del creditore privilegiato ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al rango chirografario, per una porzione corrispondente alla differenza tra il credito totale, per capitale ed interessi, il valore degli anzidetti immobili ed i canoni di locazione dovuti dai conduttori degli stessi, se e nella misura in cui siano stati pagati (**“Vendita Immobili Ipotecati”**) (doc. 51);

- (ix) un *Business Plan* relativo alla società controllata Dmedia Group S.p.A. (il **“Business Plan DMEDIA GROUP”**, doc. 52) che permette di fornire evidenza anche del risanamento di DMAIL e della possibilità per la stessa di operare in continuità aziendale a valle dell'Aumento di Capitale, provando che, nel tempo necessario per addivenire alla Vendita Immobili Ipotecati, Dmedia Group S.p.A. potrà (i) esercitare la propria attività in continuità aziendale secondo i principi contabili applicabili, (ii) procedere alla distribuzione di utili alla controllante DMAIL affinché possa provvedere al pagamento delle proprie spese di gestione e (iii) consentire a DMAIL di mantenere integra l'iscrizione del valore della relativa partecipazione nel proprio bilancio di esercizio, con conseguente effetto positivo sulla consistenza e conservazione integra, nell'indicato periodo, del proprio patrimonio netto;

- (x) un Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori concordatari (**doc. 53**).

**12.** l'attuazione del Piano di Concordato sarà gestita direttamente da DMAIL sotto il controllo del Commissario Giudiziale e l'egida di codesto Ill.mo Tribunale, salvo che, limitatamente alla Vendita Immobili Ipotecati, non sia ritenuta necessaria la nomina di un Liquidatore Giudiziale, come verrà proposto in via eventuale;

**13.** ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano di Concordato e la Proposta di Concordato sono accompagnati dalla relazione del professionista di cui all'art. 161 legge fall. redatta dal Prof. Renato Giovannini, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall., con studio in Roma, Via Venti Settembre, 98/G, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato (**doc. 54**);

**14.** la Società intende proporre, come in effetti propone, ai creditori la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- (i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei relativi interessi entro 6 (sei) mesi dal Decreto di Omologazione;
- (ii) il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali e dei relativi interessi entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione;
- (iii) il pagamento del creditore ipotecario, titolare di privilegio speciale, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura parziale, come stimata nella relazione ex art. 160, comma 2, legge fall. rilasciata dal prof. Renato Giovannini che risulterà al tempo della Vendita



Immobili Ipotecati e, comunque, entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione;

- (iv) il pagamento dei crediti chirografari, inclusa la porzione degradata del credito ipotecario, assistito da privilegio speciale, di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in una misura che si attesterà, secondo le previsioni eseguite in base ad un giudizio di ragionevole prognosi, in misura pari all'8,26% (otto virgola ventisei per cento) dei rispettivi crediti, entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione, salvo autorizzazione da parte del Tribunale ad effettuare riparti, anche parziali, anteriormente;

precisandosi sin da ora (come meglio sarà illustrato al paragrafo 9.2), che la presente proposta di concordato può essere qualificata come “in continuità atipica”, giacché si basa in parte sulla continuazione dell'attività di impresa di DMAIL, nella quale s'innesta l'operazione straordinaria rappresentata dall'Aumento di Capitale, e in parte sulla Vendita Immobili Ipotecati, senza che la provvista per il pagamento dei creditori, fatta unicamente eccezione per i canoni di locazione ceduti a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e dovuti dai conduttori degli Immobili Ipotecati, provenga dai ricavi generati dall'attività aziendale di DMAIL; tutto ciò con la precisazione che il Piano e la Proposta di Concordato sono stati strutturati e vengono presentati ai sensi dell'art. 186-bis legge fall.

#### **Considerato che**

- appare opportuno, nell'interesse dei creditori e nel rispetto della *par condicio creditorum*, proporre ai creditori un Concordato Preventivo che preveda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 e ss. legge fall., anche la continuità aziendale e, con essa, il maggior beneficio per il ceto

creditorio, nei limiti compatibili con il Piano di Concordato e la Proposta di Concordato di seguito illustrati;

- è doveroso per DMAIL conservare e valorizzare il patrimonio aziendale affinché non venga depauperato da iniziative di singoli creditori e sia messo a servizio, in regime di continuità aziendale, di tutti i creditori in ragione del rispettivo credito e del loro grado di prelazione,
- con riferimento al decreto legge n. 83/2015 del 27 giugno 2015, entrato in vigore il 27 giugno 2015 e convertito in legge con legge 6 agosto 2015 n. 132, non sono applicabili e rilevanti ai fini della presente procedura di concordato preventivo le modifiche apportate agli artt. 160, 161, 163, 163 bis, 165, 169, 172, 175, 177, 178, 181, 182 e 185 legge fall. in quanto applicabili solo ai procedimenti di concordato preventivo introdotti, a seconda dei casi, successivamente al 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto legge, oppure 21 agosto 2015, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, mentre lo sono quelle apportate all'art. 169-bis legge fall. in quanto si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge<sup>3</sup>;

### **chiede**

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 161 legge fall. che si fonda sul Piano di Concordato, il Business Plan DMAIL, l'Aumento di Capitale, l'Impegno D Holding, la Garanzia D Holding, l'Impegno Odissea e D.Print, la Vendita Immobili Ipotecati, il

---

<sup>3</sup> In questi termini, v. S. AMRBOSINI, *La disciplina della domanda di concordato preventivo nella "miniriforma" del 2015*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2015.

Business Plan DMEDIA GROUP ed il Piano di Ripagamento, qui di seguito illustrati, instando fin d'ora, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, per la concessione di 15 giorni per apportare eventuali integrazioni e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1 legge fall..


## CAPITOLO 1

### Anagrafica ed oggetto sociale

DMAIL è una società per azioni con sede a Milano, in Via San Vittore n. 40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925460151, che, come risulta dalla visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Milano (cfr. doc. 1) ha quale oggetto sociale lo svolgimento, tra l'altro, di attività di commercio all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza - utilizzando diversi metodi di vendita, ma prevalentemente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica - di articoli di diverso tipo, nonché attività di noleggio, locazione e vendita di prodotti, di apparecchiature, di impianti e relativi accessori, e di qualsiasi altro apparato o meccanismo anche virtuale, inerente la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o la comunicazione elettronica anche multimediale mediante impianti terrestri o satellitari, ma anche attività di acquisto di quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini.

\*\*\*

La Società svolge prevalentemente attività di *holding* di partecipazioni sociali, al vertice di un gruppo di società (di seguito, anche solo il “**Gruppo**”) operative, tra l'altro, nel medesimo settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza ed in via informatizzata di prodotti (si riporta di seguito una rappresentazione grafica delle società facenti parte del Gruppo che fa capo a DMAIL e delle altre partecipazioni di rilievo dalla stessa detenute).



Con riferimento alle società del Gruppo, si precisa che Dmedia Commerce S.p.A. (con socio unico in liquidazione), in data 16 giugno 2015, ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma sesto legge fall. presso il competente Tribunale di Firenze.

Con provvedimento reso in data 25 giugno 2015, il Tribunale di Firenze ha ammesso Dmedia Commerce alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma sesto legge fall. assegnando termine di giorni 120 decorrenti per la presentazione della proposta, del piano nonché della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, legge fall. (**doc. 55**).

In data 26 giugno, la società controllata Lakeview Impex S.r.l. ha provveduto al deposito presso il Tribunale di Bucarest della domanda di liquidazione.



## CAPITOLO 2

### Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione ed il controllo

Il capitale sociale di DMAIL è pari ad Euro 15.300.000,00, interamente sottoscritto e versato, e suddiviso in numero 1.530.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che direttamente o indirettamente, detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale dell'Emittente sono rappresentati nella tabella che segue (cfr. doc. 40):

	<b>Azionista diretto</b>	<b>Numero di azioni</b>	<b>Percentuale sul capitale sociale</b>
Vittorio Farina	D. Holding S.r.l.	434.507	28,40%
Dmail Group S.p.A.	Dmail Group S.p.A.	31.786	2,08%
<b>Totale</b>		<b>466.293</b>	<b>30,48%</b>
Mercato		1.063.707	69,52%
<b>Totale</b>		<b>1.530.000</b>	<b>100,00%</b>

Va precisato che, in data 22 aprile 2015, Odissea S.r.l. ha ceduto la propria partecipazione azionaria in DMAIL, rappresentativa del 17,28% del capitale sociale, alla società D Holding, che ne è così diventata il maggiore azionista. Le azioni sono state acquistate ad un prezzo unitario di 0,15 euro, pari a quello che era stato deliberato ai fini dell'aumento di capitale previsto dagli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. omologati in data 31 luglio 2014.

Inoltre, in data 9 luglio 2015, la stessa D Holding ha acquistato da Banfort

Consultadoria LDA una ulteriore partecipazione pari all'11,12% del capitale sociale della Società per un controvalore complessivo di Euro 200.745,00. Tale acquisizione ha portato la quota complessiva di partecipazione di D Holding al 28,40% del complessivo capitale sociale di DMAIL.

\* \* \*

La gestione della DMAIL è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da:

- (i) Vittorio Farina: in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con atto in data 25 luglio 2014, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- (ii) Alessio Laurenzano: in qualità di consigliere e amministratore delegato, nominato con atto in data 25 luglio 2014, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- (iii) Francesca Secco: in qualità di consigliere, nominato con atto in data 25 luglio 2014 in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- (iv) Emanuela Chelo: in qualità di consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.. Si precisa che l'Avv. Emanuela Chelo è stata nominata consigliere di amministrazione della Società mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. in data 11 settembre 2014, in sostituzione del consigliere dimissionario Emilio Sorgi, e rimarrà in carica ai sensi di legge sino alla prossima assemblea, ;
- (v) Mario Volpi: in qualità di consigliere, nominato con atto in data 25 luglio 2014 in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Si segnala che (i) il Dott. Alberto Dello Strologo e (ii) la Dott.ssa Claudia Costanza, entrambi nominati con atto in data 25 luglio 2014, hanno ricoperto il ruolo di consiglieri della Società fino alle dimissioni, rassegnate rispettivamente in data 9 marzo 2015 e in data 4 settembre 2015.

L'organo di controllo della Società è un Collegio Sindacale composto da:

- (i) Nicola Giovanni Iberati: in qualità di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, nominato con atto in data 25 luglio 2014, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- (ii) Sergio Torretta: in qualità di sindaco effettivo nominato con atto in data 25 luglio 2014, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- (iii) Nadia Pozzi: in qualità di sindaco effettivo nominata con atto in data 25 luglio 2014, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- (iv) Antonio Danese: in qualità di sindaco supplente nominato con atto in data 25 luglio 2014, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- (v) Giuliana Cassioli: in qualità di sindaco supplente nominato con atto in data 25 luglio 2014, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

L'attività di revisione legale dei conti sulla società è effettuata dalla società Deloitte & Touche S.p.A. incaricata con atto del 7 maggio 2012 per nove esercizi.

## CAPITOLO 3

### Breve storia della Società

Costituita nel 1999, DMAIL, subito dopo la costituzione, ha acquisito D-Mail S.r.l., società leader in Italia delle vendite a distanza (via catalogo e via internet) e D-Mail Retail S.p.A. (già Pocket Power S.p.A.), società specializzata nella vendita al dettaglio attraverso una rete di negozi monomarca e plurimarca; le suddette operazioni avevano l'obiettivo di sviluppare un progetto di integrazione delle due realtà aziendali finalizzato alla creazione di una società di distribuzione multicanale fortemente focalizzata nel settore delle vendite a distanza sia via catalogo sia online via internet.

Due anni dopo, la Società, attraverso la controllata DMedia Group S.p.A., ha acquisito il 53% di Gidiemme Stampa S.r.l., proprietaria del circuito Netweek, composto da 14 testate di informazione locale in Lombardia, dando così avvio alla creazione di una nuova area di business dedicata allo sviluppo di attività editoriali.

Nel corso del 2005, la Società ha incrementato la propria presenza sul mercato editoriale, acquisendo ulteriori società editrici e concessionarie di raccolta pubblicitaria ed è entrata nel segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. (la Società ha poi richiesto a Borsa Italiana S.p.A. l'uscita volontaria da tale segmento STAR nel 2012); durante gli anni successivi, il Gruppo si è ulteriormente consolidato tra i media locali, nell'area geografica ricompresa tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, mediante l'acquisizione di ulteriori società editrici e concessionarie di raccolta pubblicitaria.

Come anticipato al precedente paragrafo, la Società svolge

prevalentemente attività di gestione delle partecipazioni detenute nelle 23 società del Gruppo, che operano in due macro aree:

(i) una prima area, denominata “Media Commerce” e gestita attraverso la società interamente controllata Dmedia Commerce S.p.A. (società oggi in liquidazione ad esito dello scioglimento ai sensi dell’art. 2484 comma 1, n. 4, c.c.), nella quale operano nove società che esercitano attività di vendita diretta - all’ingrosso, al dettaglio e on-line - in Italia e all’estero di beni a marchio DMAIL; in particolare, la Società, tramite le controllate, ha sviluppato un modello multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di acquisto, logistica, distribuzione, marketing, attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call center, propri e di terzi;

(ii) una seconda area, denominata “Media Locali” e gestita attraverso la controllata Dmedia Group S.p.A., nella quale operano dodici società che si occupano: a) delle attività editoriali relative a 44 pubblicazioni settimanali - di cui 34 vendute in edicola (con una tiratura di oltre 200 mila copie settimanali) e 10 a diffusione gratuita - distribuite principalmente in Lombardia e Piemonte; b) della raccolta pubblicitaria relativa alle suddette pubblicazioni; c) della fornitura di servizi gestionali ed amministrativi, di supporto ad editori terzi per la produzione e distribuzione di settimanali a diffusione locale, senza interventi sulla gestione dei contenuti editoriali.

Pare opportuno ribadire che la Società ricorrente, all’interno dell’attuale perimetro del Gruppo, di fatto, svolge una limitatissima attività operativa propria, assumendo invece, quasi esclusivamente, le funzioni di *holding* che coordina le principali attività operative delle controllate (in particolare, allo stato attuale, principalmente DMedia Group S.p.A. e le società controllate



indirettamente tramite la stessa, tenuto conto che sia DMedia Commerce S.p.A., che Buy on Web S.p.A. sono oggi in liquidazione, a seguito di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.) e dettando le linee di pianificazione strategica del Gruppo; la DMAIL dunque, non occupandosi direttamente delle attività *core* del Gruppo, ottiene le necessarie risorse finanziarie in parte erogando servizi alle altre società del Gruppo, in parte percependo i dividendi dalle proprie controllate.

## CAPITOLO 4

### Cause e circostanze della crisi

Considerata la prevalente attività di gestione delle partecipazioni sociali nelle società operative del Gruppo, le cause della crisi di DMAIL devono essere ricercate essenzialmente nella crisi economica e finanziaria che ha colpito le controllate e i relativi settori di attività del Gruppo (Media Commerce e Media Locali). Tale crisi ha determinato una contrazione dei ricavi provenienti dalle due aree di attività e la conseguente incapacità delle controllate di far fronte all'indebitamento bancario anche a breve termine. Conseguentemente, la Società ha visto una progressiva riduzione degli utili provenienti dalle controllate sotto forma di dividendi, che ha determinato, quindi, un'impossibilità per la Società stessa di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori.

Particolare rilevanza nelle cause della crisi della Società assume la crisi della controllata Buy on Web S.p.A. – in liquidazione (di seguito anche solo “**BOW**”), che ha maturato un ingentissimo indebitamento nei confronti dell'Erario.

Al riguardo, si rileva che la BOW, a seguito di auto segnalazione all'Agenzia delle Entrate - in merito a possibili irregolarità emerse relativamente all'effettività di alcune rilevanti transazioni commerciali avvenute con dei clienti esteri, che avevano generato un rilevante credito IVA - si è vista notificare in data 9 gennaio 2012 e 27 dicembre 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate nove atti impositivi (avvisi di accertamento e atti di contestazione) inerenti agli esercizi fiscali 2006, 2007, 2008 e 2009, a seguito dei quali ha avviato un procedimento di accertamento con

adesione in relazione ad un debito verso l'Erario ad oggi pari a complessivi euro 17.243.382,41.

Il sopravvenuto ed ingente debito erariale si è riverberato negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria di BOW e, di conseguenza, sui dividendi che quest'ultima società - partecipata interamente da DMAIL - corrispondeva all'unico socio.

– Come sopra anticipato, la grave crisi della Società è stata peraltro determinata anche dalla crisi delle altre società controllate.

Sul punto, è opportuno sottolineare nuovamente che il fabbisogno finanziario della DMAIL è alimentato, principalmente, dai dividendi delle controllate; in particolare, DMedia Group S.p.A., DMedia Commerce S.p.A. con socio unico - in liquidazione (di seguito anche "DMC"), S.p e BOW. Queste ultime, avendo ottenuto dei risultati in contrazione negli ultimi anni, specialmente con riferimento all'esercizio 2012, hanno ridotto i flussi finanziari a beneficio della DMAIL che, di conseguenza, è andata in sofferenza finanziaria.

I risultati negativi delle controllate hanno altresì imposto alla DMAIL di svalutarne le partecipazioni detenute, contribuendo così ad aggravare l'entità del passivo accumulato.

Gli eventi relativi alle controllate, oltre all'elevato indebitamento a breve contratto con gli istituti di credito, hanno determinato la perdita del capitale sociale della Società che, alla data del 30 giugno 2012, presentava un saldo negativo di euro 14,11 milioni (e nel bilancio consolidato di euro 16,6 milioni).

Vista la situazione di difficoltà patrimoniale e finanziaria, in data 5 marzo

2012, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un piano industriale per il periodo 2012-2016 che prevedeva, tra l'altro, un aumento di capitale di Euro 15 milioni (successivamente approvato anche dall'Assemblea dei soci) e un'ipotesi di riscadenziamento del debito bancario in capo alla DMAIL, la quale, pertanto, ha avviato trattative con le banche creditrici finalizzate alla ricostituzione del capitale sociale da parte dei soci e ad evitare il blocco operativo delle società controllate, in particolare di DMC, che senza il ricorso al finanziamento bancario del capitale circolante non sarebbe stata in grado di acquistare la merce di provenienza estera oggetto dell'attività di commercio; l'eventuale blocco operativo avrebbe determinato, a sua volta, ulteriori perdite economiche in capo a DMC con conseguente necessità, tra l'altro, di svalutazione della partecipazione nel bilancio della capogruppo.

In data 4 luglio 2012, tuttavia, gli Amministratori, non avendo ancora raggiunto il suddetto accordo di riscadenziamento a medio/lungo termine con le banche, stante la situazione di patrimonio netto contabile negativo di DMAIL e l'impossibilità di rimborso del debito bancario a breve termine, hanno richiesto alla Consob la sospensione del procedimento di aumento di capitale avviato qualche mese prima e, successivamente, in data 27 settembre 2012, hanno depositato ricorso ex art. 161, sesto comma, legge fall., nell'ambito del quale la Società si è, fra l'altro, riservata di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis legge fall. da stipularsi con gli istituti bancari, che rappresentavano, come tutt'ora rappresentano, la larga maggioranza dei creditori della Società, escludendo quelli infragruppo.

Il Tribunale di Milano ha ammesso la Società alla procedura di

concordato preventivo, concedendo termine per la presentazione della proposta e del piano al 10 gennaio 2013, poi prorogato al 6 marzo 2013; scaduto invano tale termine, stante la persistente assenza di accordo con il ceto bancario, il Tribunale ha dichiarato (con decreto del 20 marzo 2013) inammissibile la domanda di concordato preventivo avanzata dalla DMAIL (cfr. doc.6, già agli atti).

Successivamente, alla dichiarata inammissibilità della proposta di concordato in bianco, stante l'assenza di istanze di fallimento nei propri confronti, la Società ha comunque proseguito il percorso di ristrutturazione e, a tale fine, ha continuato le negoziazioni con i propri creditori finanziari, predisponendo un aggiornamento del piano al fine di definire un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall., presupposto ritenuto indispensabile dai principali soci per impegnarsi a dare corso ad un aumento di capitale sociale in misura sufficiente al reintegro ad un livello positivo del patrimonio netto, con la previsione di un apporto di risorse finanziarie in misura tale da consentire la realizzazione del programma finanziario. Tuttavia, nell'ambito di tali negoziazioni, la Società non è riuscita ad ottenere l'auspicato esito positivo.

Tra l'altro, questa situazione di "stallo" ha fatto sì che i principali fornitori esteri della controllata DMC, constatata la mancata implementazione di uno strumento concorsuale risolutivo dello stato di crisi, non hanno mantenuto i patti di riscadenziamento che erano stati negoziati, aggravando ulteriormente la situazione di crisi in cui versava il Gruppo.

Come anticipato, Dmedia Commerce S.p.A. (con socio unico in liquidazione), è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in



bianco dal competente Tribunale di Firenze con provvedimento in data 25 giugno 2015.

La relativa procedura, alla data attuale, pende in fase “bianca” con termine di deposito della proposta al 14 ottobre 2015 (cfr. doc. 55).

Pertanto, il valore della partecipazione nel Piano di Concordato è stato prudenzialmente azzerato.

## CAPITOLO 5

### Le azioni intraprese per la conservazione del valore dell'azienda

Nei primi mesi del 2014, a seguito di articolate negoziazioni con i creditori finanziari, la Società è riuscita a delineare un piano (industriale e finanziario) di ristrutturazione finalizzato al risanamento dell'esposizione debitoria e al generale riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale, che si sviluppava prospetticamente su un arco temporale compreso tra il 2014 ed il 2018.

Più precisamente, sotto il profilo della ristrutturazione dell'indebitamento della Società, tale piano si articolava nei seguenti punti essenziali:

A. la ristrutturazione del complessivo indebitamento bancario mediante un complessivo accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fall., contenuto e documentato nei seguenti tre distinti accordi (gli “**Accordi di Ristrutturazione**”):

1) un primo accordo (“**Accordo Banche**”), sottoscritto anche dalle società controllate Dmedia Group S.p.A. e Dmedia Commerce S.p.A. con solo riguardo alle previsioni relative al finanziamento di tali società, volto a ristrutturare e disciplinare il complessivo indebitamento di DMAIL nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Carisbo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (le “**Banche**”) mediante la rinuncia ad una parte dei rispettivi crediti ed il riscadenziamento dei crediti residui (cfr. doc. 43);

2) un secondo accordo tra la Società e Cassa Lombarda S.p.A.

(“**Accordo Cassa Lombarda**”), volto alla ristrutturazione dell’indebitamento della Società nei confronti di Cassa Lombarda S.p.A., complessivamente pari ad Euro 1.224.000 alla data del 31 dicembre 2013. In forza di tale accordo, Cassa Lombarda S.p.A. rinunciava ad una parte (circa il 59%) del proprio credito pari ad Euro 723.000,00, riscadenzando il termine di pagamento del residuo ammontare (cfr. doc. 44);

3) un terzo accordo tra la Società, Banco Popolare S.C. e Credito Bergamasco S.p.A. (“**Accordo Banco Popolare**”), volto alla ristrutturazione dell’indebitamento della Società nei confronti di Banco Popolare S.C., pari ad Euro 1.594.000 alla data del 31 dicembre 2013, e di Credito Bergamasco S.p.A., complessivamente pari ad Euro 1.317.000 alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, l’Accordo Banco Popolare prevedeva una rinuncia da parte di Banco Popolare S.C. e di Credito Bergamasco S.p.A. ad una porzione del loro credito, pari complessivamente ad Euro 1.789.000,00, corrispondente circa al 61,5% dell’esposizione debitoria complessiva nei confronti dei due predetti istituti, riscadenzando il termine di pagamento del residuo ammontare (cfr. doc. 45).

Quanto alle risorse necessarie per far fronte all’obbligo di pagamento dei creditori non aderenti entro i termini previsti dall’articolo 182-bis legge fall. e alle obbligazioni assunte ai sensi dell’Accordo Banche, nonché per il raggiungimento del riequilibrio economico e finanziario, il Piano prevedeva quanto segue:

- a. un aumento del capitale sociale della Società da liberarsi in contanti per un importo complessivo pari ad Euro 15.282.000,00,

in via inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie (da ammettere a quotazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione) di cui: (A) un importo pari a 7.732.700, riservato a Rotosud S.p.A. (“**Rotosud**”) e dunque con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c. (l’“**Aumento Riservato**”) e (B) un importo pari a 7.549.300, offerto in opzione agli azionisti aventi diritto ai sensi dell’art. 2441 comma 1 c.c. (l’ “**Aumento in Opzione**” e, congiuntamente all’Aumento Riservato, il “**Vecchio Aumento di Capitale**”), con l’impegno assunto da Antonio Percassi, Gianluigi Viganò – ciascuno per conto di società da essi controllate – e Adrio De Carolis per conto della società Niteroi S.r.l. a votare a favore dell’approvazione del Vecchio Aumento di Capitale, nonché con l’impegno assunto (i) dal socio Gianluigi Viganò di esercitare i diritti di opzione ad esso spettanti e sottoscrivere l’Aumento in Opzione fino ad un importo massimo pari a Euro 642.000,00 e (ii) dal socio Antonio Percassi di esercitare integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti ed a sottoscrivere, per l’importo corrispondente, l’Aumento in Opzione, nonché di sottoscrivere tutte le azioni eventualmente rimaste inoptrate. In particolare, tali impegni sono stati assunti ai sensi del patto parasociale stipulato in data 11 aprile 2014, pubblicato e comunicato alla Consob ai sensi dell’articolo 122 TUF in data 15/16 aprile 2014 e accluso all’Accordo Banche quale Allegato M – Parte II;

**b.** la fusione per incorporazione di Dmedia Commerce S.p.A. nella

Società, volta a consentire la diretta messa a disposizione dei flussi finanziari di Dmedia Commerce S.p.A. a favore della stessa Società;

- c. un rafforzamento economico e patrimoniale delle società controllate da DMAIL per consentire a queste ultime di sviluppare la propria attività e aumentare la produttività, incrementando gli utili da distribuire alla Società sotto forma di dividendi.

Considerate le tempistiche tecniche per porre in essere le operazioni sopra evidenziate, al fine di far fronte alle esigenze di cassa immediatamente successive all'omologazione degli Accordi di Ristrutturazione, il socio Odissea S.r.l. ("**Odissea**") e Rotosud (congiuntamente, i "**Soci Investment**"), che sarebbe entrata nell'azionariato della DMAIL nell'ambito e in esecuzione della complessiva operazione di ristrutturazione mediante la sottoscrizione del citato Aumento Riservato, avevano già assunto l'impegno vincolante e irrevocabile di versare subordinatamente all'omologazione degli Accordi di Ristrutturazione un importo pari ad oltre 8,8 milioni di Euro, in forza di una lettera di impegno vincolante datata 5 maggio 2014 (la "**Lettera di Impegno Soci Investment**").

Rotosud e Odissea si erano anche impegnate ciascuna per quanto di propria ragione e competenza – qualora si fosse verificata un'esigenza di cassa per l'attuazione dell'Operazione di Ristrutturazione che, se non soddisfatta, avrebbe potuto determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole o un Evento Rilevante (entrambi i termini come definiti negli Accordi di Ristrutturazione) – a dotare la Società di quanto necessario per far fronte a tali esigenze di cassa, fino ad un importo massimo

complessivo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), secondo la forma tecnica del versamento in conto futuro aumento capitale o altra forma tecnica ritenuta tempo per tempo opportuna.

Quanto al rafforzamento economico e patrimoniale delle società controllate da DMAIL, volto a consentire a queste ultime di sviluppare la propria attività e aumentare la produttività, incrementando gli utili da distribuire alla Società sotto forma di dividendi, tale obiettivo era perseguito mediante:

- la concessione, da parte delle Banche in favore di Dmedia Commerce S.p.A. e Dmedia Group S.p.A., di nuova finanza a breve termine per un importo di Euro 3.381.000,00 alla Data di Esecuzione, secondo quanto di seguito previsto:

- (i) complessivi Euro 25.000,00 riservati al finanziamento per cassa alle importazioni nella forma tecnica di anticipi su ordini e anticipi su fatture;

- (ii) complessivi Euro 2.771.000,00 riservati al finanziamento per cassa delle operazioni di importazione e linee di credito per firma;

- (iii) complessivi Euro 485.000,00 riservati ad anticipi S.B.F.;

- mantenimento delle linee di fido concesse da alcune banche partecipanti all'accordo in favore della società controllata Dmedia Group S.p.A. per l'importo totale di Euro 115.000,00 coerente con il piano industriale e finanziario della società 2014/2018;

- mantenimento o concessione di linee di fido da parte di alcune banche partecipanti all'accordo in favore della società controllata



Dmedia Commerce S.p.A. per complessivi Euro 2.504.000 ripartiti fra fido di cassa, finanziamenti all'importazione e fidejussioni.

Inoltre, l'obiettivo del rafforzamento economico e patrimoniale delle società controllate da DMAIL era perseguito anche tramite:

1. la concessione di linee di credito per anticipi S.B.F. da parte di Intesa San Paolo S.p.A. in favore di Publi(iN) S.r.l. e Promotion Merate S.r.l., ambedue società controllate da Dmedia Group S.p.A., rispettivamente per Euro 400.000 ed Euro 200.000 (“**Accordo ISP – Publi (iN) S.r.L.**” “**Accordo ISP – Promotion Merate S.r.L.**”);
2. la stipulazione di un accordo di riscadenziamento dell'indebitamento tra le società del Gruppo Publi (iN) S.r.l., Promotion Merate S.r.l., Dmedia Group S.p.A., Dmedia Commerce S.p.A. ed il Banco Popolare, che prevedeva il consolidamento del debito delle suddette società in una linea di credito a medio/lungo termine e il suo rimborso entro il termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mediante tre rate semestrali, oltre a un impegno del Banco Popolare a non esercitare i rimedi e i diritti ad esso spettanti per il recupero del credito (“**Accordo Banco Popolare – Controllate**”);
3. la stipulazione di un accordo con la società di *factoring* General Finance S.p.A.; per quanto riguarda le modalità tecniche di uso della linea *factor*, si trattava, fino ad un importo di Euro 1.000.000, di una anticipazione contro cessione di credito *pro solvendo*, da impiegare con clienti editori affiliati e distributori locali di giornali, tra cui Editoriale La Nuova Provincia di Biella s.r.l., Promosport s.r.l., DIF s.p.a., Diffusione Logistica Brescia s.p.a., Parravicini s.r.l. e TST

Distribuzione s.r.l.; si precisa che la società di *factoring* General Finance S.p.A. non ha partecipato alla sottoscrizione degli Accordi di Ristrutturazione, pur dando atto della disponibilità a mantenere il rapporto nel corso del periodo di piano, a condizione, tra l'altro, che non si avverassero condizioni risolutive degli Accordi di Ristrutturazione (“**Accordo Factor**”).

A seguito del deposito in data 9 maggio 2014 di ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall., il Tribunale di Milano omologava gli Accordi di Ristrutturazione con decreto depositato in data 31 luglio 2014 (*cf*r doc.8, già agli atti).

Nel contesto e comunque in adempimento a quanto previsto negli Accordi di Ristrutturazione:

- (i) la Società in data 1 agosto 2014 ha deliberato il Vecchio Aumento di Capitale pari ad Euro 15.282.000 (**doc. 56**);
- (ii) la Società in data 11-12 giugno 2014 ha deliberato la fusione per incorporazione della Dmedia Commerce S.p.A. in DMAIL (**doc. 57**);
- (iii) i Soci Investment hanno provveduto a versare in favore della Società la complessiva somma di Euro 7.923.400 (**doc. 58**);
- (iv) la Società ha eseguito pagamenti in favore delle Banche per un importo complessivo pari ad Euro 3.626.000,00 (**doc. 59**).

Nonostante gli sforzi profusi nel breve arco di tempo decorso dalla data di insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società ha constatato una non perdurante fattibilità economica del piano di risanamento collegato agli Accordi di Ristrutturazione.

In ossequio ai propri doveri, il Consiglio di Amministrazione ha, tra le altre iniziative, affidato alla società di consulenza BDO Italia S.p.A. (già Mazars S.p.A., di seguito “**BDO**”) l’incarico di svolgere una analisi critica dei presupposti economico-finanziari del piano industriale alla base degli Accordi di Ristrutturazione (c.d. *Independent Business Review* o anche, di seguito, “**IBR**”).

Le risultanze di tale IBR sono poi state, in più occasioni, oggetto di approfondita valutazione e discussione sia da parte del Consiglio di Amministrazione sia da parte del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo e Rischi. Questi ultimi due organi, nell’ambito di una apposita riunione congiunta – tenuto conto che, sulla base dei dati riportati nell’IBR, il piano di cui agli Accordi di Ristrutturazione è apparso non più rispettabile, in particolare in conseguenza dell’andamento delle partecipate – hanno infatti sottolineato la necessità di assumere i provvedimenti necessari all’esito di quanto rilevato nell’IBR, ed altresì di convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c.. In occasione del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2015, quindi, dopo un’attenta e dettagliata analisi delle risultanze della IBR, i consiglieri hanno intrattenuto una discussione in merito alle possibili soluzioni percorribili al fine di risolvere le problematiche che hanno caratterizzato il percorso di ristrutturazione della Società (tali analisi sono poi proseguite durante i successivi Consigli di Amministrazione sino al 2 aprile 2015, data in cui il Consiglio ha individuato lo strumento più idoneo alla soddisfazione dei propri creditori e, al contempo, al risanamento della Società, nella proposizione della domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall.).

In data 13 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società, chiamato a deliberare in merito alla convocazione dell'assemblea della DMedia Commerce S.p.A. ai sensi dell'art. 2447 c.c., ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per una nuova ed ulteriore ricapitalizzazione della controllata e, pertanto, ha deliberato che la suddetta assemblea della controllata provvedesse alla nomina di un liquidatore, ad esito dell'accertamento della sussistenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c..

In data 23 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione economico-patrimoniale al 31 gennaio 2015 dalla quale, recependo *inter alia* le rettifiche patrimoniali connesse allo stato di liquidazione della controllata DMC, risultava un patrimonio netto negativo per oltre Euro 23 Milioni. Il Consiglio, alla luce di tali risultanze, ha conferito mandato all'Amministratore Delegato affinché eseguisse tutte le opportune analisi atte a verificare soluzioni economicamente e giuridicamente fattibili, non escludendo l'adozione di adeguati strumenti protettivi tra quelli messi a disposizione dalle vigenti disposizioni di legge. Coerentemente, ed in particolare alla luce della necessità di verificare l'applicabilità dei principi di continuità aziendale per la redazione del progetto di bilancio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di differire l'approvazione del bilancio 2014 al maggior termine di 180 giorni ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto.

Nel contempo, è stato affidato al consulente finanziario BDO un secondo incarico avente ad oggetto l'analisi, la predisposizione e la verifica di sostenibilità di un piano finanziario e di una collegata manovra finanziaria idonei a garantire il risanamento della Società.

I risultati negativi delle controllate hanno altresì imposto a DMAIL di svalutarne le partecipazioni detenute, contribuendo così ad aggravare l'entità del passivo accumulato.

A tal proposito, si segnala che la Società ha provveduto alla svalutazione delle partecipazioni possedute nelle proprie controllate Dmedia Commerce (che è stata posta in liquidazione ad esito dello scioglimento ai sensi dell'art. 2484 comma 1, n. 4, c.c.), Dmedia Group S.p.A. (il valore di tale partecipazione è stato ridotto a circa 8,2 milioni di Euro, secondo le indicazioni della società di revisione) e la rumena Lakeview Impex S.r.l. (il valore di tale partecipazione è stato ridotto ad Euro 56.190,16, al fine di renderlo pari al valore del patrimonio netto della controllata).

Durante il Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2015, in considerazione della descritta situazione e, in particolare, della registrazione di un patrimonio netto negativo rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c., la Società, nel preminente interesse dei propri creditori, si è determinata alla presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 161 comma sesto legge fall. al fine di depositare, nel termine concesso da codesto Illustrissimo Tribunale, un'ipotesi di Piano e Proposta di Concordato che, come già anticipato e come verrà meglio esposto nel seguito, prevede la prosecuzione dell'attività aziendale direttamente in capo alla stessa DMAIL.

Da ultimo, per quanto concerne gli Accordi di Ristrutturazione precedentemente stipulati dalla Società, si precisa che , l'Accordo Banche è stato risolto dagli istituti di credito aderenti in data 7 agosto 2015, mentre l'Accordo Cassa Lombarda e l'Accordo Banco Popolare non hanno, allo stato, avuto medesima sorte (si veda in proposito il successivo paragrafo 8).



## CAPITOLO 6

### Dati economici patrimoniali storici, l'esercizio 2014 e la situazione patrimoniale ed economica alla data del 30 giugno 2015

Fermo quanto si dirà nel prosieguo della trattazione, si ritiene opportuno sintetizzare nel seguito i dati economici e patrimoniali dal 2010 al 2013:

<b>ATTIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>Attività non correnti</b>				
<i>Attività immateriali</i>				
Attività immateriali a vita definita				2
<i>Attività materiali</i>				
Investimenti immobiliari, impianti e macchinari	4.615	4.628	4.642	4.858
Partecipazioni	17.959	19.977	35.814	36.744
Attività per imposte anticipate	2.373	1.664	255	1.111
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>24.947</b>	<b>26.269</b>	<b>40.711</b>	<b>42.714</b>
<b>Attività correnti</b>				
Crediti tributari	359	18	2.947	5
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti	1.264	937	1.790	1.575
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	88	10	184	156
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.711</b>	<b>965</b>	<b>4.922</b>	<b>1.736</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>26.658</b>	<b>27.234</b>	<b>45.633</b>	<b>44.450</b>

<b>PASSIVITA' – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
Patrimonio Netto	(18.949)	(14.115)	7.058	14.807
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>(18.949)</b>	<b>(14.115)</b>	<b>7.058</b>	<b>14.807</b>
<b>Passività non correnti</b>				
Passività finanziarie non correnti				639
TPR e altri fondi relativi al personale		70	116	94
Fondo imposte differite	1.291	1.291	1.317	1.315
Fondo per rischi e oneri futuri	6.352	6.341	4.530	576
Passività per locazione finanziarie			10	26
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>7.643</b>	<b>7.702</b>	<b>5.972</b>	<b>2.650</b>
<b>Passività correnti</b>				
Passività finanziarie correnti	30.641	28.910	31.128	24.585



Passività per locazione finanziarie	10	10	11	27
Debiti tributari		383	66	659
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti	7.313	4.343	1.397	1.722
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>37.963</b>	<b>33.646</b>	<b>32.603</b>	<b>26.993</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>45.607</b>	<b>41.349</b>	<b>38.575</b>	<b>29.643</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>26.658</b>	<b>27.234</b>	<b>45.633</b>	<b>44.450</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
Ricavi		613	450	635
Altri ricavi	505	323	448	405
<b>Totali ricavi e altri proventi</b>	<b>505</b>	<b>936</b>	<b>898</b>	<b>1.040</b>
Costi per acquisti	(2)	(0)	(12)	(14)
Costi per servizi	(1.252)	(1.858)	(1.428)	(1.578)
Costi per il personale	(177)	(752)	(620)	(726)
Altri costi operativi	(100)	(151)	(150)	(113)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(3.345)	(17.720)	(5.103)	(2.208)
Ripristino valore partecipazione	1.257			
<b>Risultato operativo</b>	<b>(3.114)</b>	<b>(19.546)</b>	<b>(6.415)</b>	<b>(3.599)</b>
Proventi finanziari	24		341	1.146
Oneri finanziari netti	(1.743)	(2.017)	(1.380)	(851)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>(4.832)</b>	<b>(21.563)</b>	<b>(7.455)</b>	<b>(3.304)</b>
Imposte		389	(294)	587
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>(4.832)</b>	<b>(21.173)</b>	<b>(7.748)</b>	<b>(2.717)</b>

Si dà atto che la Società, con delibera del consiglio di amministrazione del 12 giugno 2015, essendo stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 legge fall., ha deliberato di rinviare l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014, in attesa dell'approvazione delle nuove linee strategiche, del piano e della proposta di concordato preventivo l'approvazione (**doc. 60**). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, pur non essendovi a tale data le condizioni per approvare un bilancio in continuità aziendale, alla luce delle attività sino ad allora compiute, sussistessero significative prospettive di esito positivo del percorso di risanamento e, pertanto, in un'ottica di

salvaguardia dell'interesse sociale, ha ritenuto opportuno attendere l'evoluzione del percorso concordatario, confidando nella possibilità di approvare un bilancio che ne recepisce gli effetti positivi.

In data 4 settembre 2015, in funzione della presente domanda di concordato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il bilancio di verifica al 31 dicembre 2014 (**doc. 61**), oltre alla situazione patrimoniale, economico e finanziaria della Società al 31 giugno 2015 di cui si dirà nel prosieguo, dando mandato peraltro all'Amministratore Delegato di porre in essere e coordinare prontamente tutte le attività societarie funzionali e propedeutiche alla predisposizione, approvazione e pubblicazione della documentazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di cui all'art. 154-ter del Testo Unico della Finanza.

DMAIL rappresenta ed illustra i dati al 31 dicembre 2014:

#### Stato Patrimoniale Attivo

*Gli importi in tabella sono espressi in Euro*

ATTIVO	31/12/2014
<b>O</b>	<b>0</b>
A) Credito verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	
II Immobilizzazioni materiali	3.092.842
III Immobilizzazioni finanziarie	8.297.479
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>11.390.321</b>
C) Attivo circolante	
II Crediti	938.179
IV Disponibilità liquide	14.241
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>952.419</b>
D) Ratei e risconti	34.633
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>12.377.373</b>

#### Stato Patrimoniale Passivo

*Gli importi in tabella sono espressi in Euro*

PASSIVO	31/12/2014
<b>O</b>	<b>15.300.000</b>
A) Patrimonio netto	
I Capitale sociale	15.300.000
VII Altre riserve	

	- riserva per utili non distribuibili art. 2423	(1.758)
VIII	Utili (perdita) portati a nuovo	(34.247.378)
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	(22.870.447)
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		<b>(41.819.583)</b>
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>22.437.517</b>
<b>C)</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>7.450</b>
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>	
3	debiti verso banche	7.063.735
4	debiti verso altri finanziatori	7.922.400
6	debiti verso fornitori	5.039.561
8	debiti verso controllate	9.847.439
12	debiti tributari	103.130
13	debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	34.347
14	altri debiti	1.551.800
<b>Totale Debiti (D)</b>		<b>31.562.411</b>
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>189.578</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>12.377.373</b>

### Conto economico

*Gli importi in tabella sono espressi in Euro*

		31/12/2014
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>301.700</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>	
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	2.102
7	per servizi:	2.966.980
9	per il personale	
a)	salari e stipendi	125.471
b)	oneri sociali	40.615
c)	trattamento di fine rapporto	7.450
10	ammortamenti e svalutazioni	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.249
d)	svalutazione crediti dell'attivo circolante	1.510.690
	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
11		
12	accantonamento per rischi	5.227.902
14	oneri diversi di gestione	83.118
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>9.975.577</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(9.673.877)</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	
16	altri proventi finanziari	9.950
17	interessi ed altri oneri finanziari	
a)	verso controllate	(349.046)
d)	verso terzi	(1.147.756)
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16+17+17bis)</b>		<b>(11.160.730)</b>
<b>D)</b>	<b> Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
d)	svalutazione partecipazioni	(10.884.142)
<b>Totale delle rettifiche (D) (18-19)</b>		<b>(10.884.142)</b>
<b>E)</b>	<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	
20	proventi	
c)	altri proventi straordinari	773.771
21	oneri	

	c) altri oneri straordinari	(2.073.702)
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E) (20+21)</b>		<b>(1.299.932)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>(23.344.804)</b>
22	Imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate	
	b) imposte differite e anticipate	474.357
<b>23) Utile/(perdita) dell'esercizio</b>		<b>(22.870.447)</b>

## CAPITOLO 7

**La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall.**

Si allega la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società con un'aggiornata situazione patrimoniale al 30 giugno 2015 e lo stato analitico ed estimativo delle attività alla stessa data, qui da intendersi per integralmente ritrascritti (**docc. 62, 63 e 64**), precisandosi che la data di riferimento al fine dell'identificazione dei crediti concordatari deve indicarsi nella data di deposito del Ricorso (*i.e.* 24 aprile 2015) (la "**Data di Riferimento**").

## CAPITOLO 8

**Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettere b) e c), legge fall.**

Si allega l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali alla Data di Riferimento, qui da intendersi per integralmente ritrascritto (**doc. 65**).

Con riferimento ad alcune categorie di creditori, si precisa quanto segue.

**(i) I crediti vantati dai prestatori d'opera intellettuale ed il Fondo Professionisti**

Nella tabella sottostante sono individuati tutti i crediti vantati dai prestatori d'opera intellettuale verso la Società.

Tabella A

Ragione sociale	Credito
Antonello D'Amato - Attuari 360	€ 4.758
Avv. Prof. Francesco Mucciarelli	€ 26.000
Avvocati Commercialisti Tributaristi	€ 22.064
Avvocato Abbatescianni	€ 231.200
Bernardini Paolo	€ 29.644
Bischi Silvia	€ 10.234
Borghi Giuseppe	€ 7.705
Cambi E Livi Notai Associati	€ 4.384
Collia Filippo Avvocato	€ 7.899
Dcs & Partner Avv. E Comm.	€ 15.436
Dla Piper Studio Legale Trib. Associato	€ 171.694
Dott. Guido Croci	€ 228.800



Dott. Laura Mutti Notaio	€ 170
Dr. Carletti Anna	€ 3.046
Dr. Filippo Tonolo	€ 28.125
Dr. Luca Maria Berta	€ 18.622
Dr. Marco Giuliani	€ 14.283
Dr. Marco Moroni	€ 19.760
Dr. Nadia Pozzi	€ 15.253
Dr. Paola La Manna	€ 16.432
Dr. Sergio Torretta	€ 15.253
Galizzi Angelo	€ 24.682
Grimaldi Studio Legale (già Deweu & Leboeuf studio legale)	€ 38.941
Iberati Nicola Giovanni	€ 19.568
Maggioni Francesco	€ 50
Notaio Giordano Giuseppe	€ 18.212
Ottaviani Gianluca	€ 14.401
Pretelli Massimo	€ 55.727
Sj Berwin Llp	€ 10.100
St.Ass.Dei Notai Mario Notari Filippo Zabban E Rampolla S.	€ 14.320
St.Leg.Gianni Orrigoni Grippo Cappelli & Partners	€ 420.000
St.Legale D'Urso Gatti Bianchi	€ 417.382
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati	€ 208.000
Studio Legale Caffi Maroncelli	€ 3.337
Studio Legale Chiomenti	€ 7.728
Studio Notarile Marchetti	€ 39.565
Studio Tremonti vitali romagnoli	€ 31.200
Vincenzo Gianluca	€ 12.550
<b>Totale</b>	<b>€ 2.226.524</b>

Nell'allocazione di tali crediti all'interno del Piano di Concordato e nell'elenco nominale di creditori di cui all'art. 161 comma 2 lett. b) legge fall., la Società ha allocato i crediti vantati dai prestatori d'opera intellettuale non facenti parte di un'associazione professionale tra i creditori privilegiati ex art. 2751-bis comma primo n. 2 c.c. ed ha allocato al grado di chirografo i professionisti organizzati in un'associazione professionale.

La stessa suddivisione è stata applicata per i crediti vantati dai professionisti sorti in occasione della stipulazione degli Accordi di Ristrutturazione omologati ai sensi dell'art. 182-*bis* legge fall., avendo la Società escluso il riconoscimento in loro favore del grado di prededuzione.

Più precisamente, di seguito sono indicati i crediti vantati dai prestatori d'opera intellettuale non facenti parte di un'associazione professionale allocati tra i creditori privilegiati ex art. 2751-bis comma primo n. 2 c.c.:

Tabella B

Ragione sociale	Credito
Antonello D'Amato - Attuari 360	€ 4.758
Avv. Prof. Francesco Mucciarelli	€ 26.000
Collia Filippo Avvocato	€ 7.899
Bernardini Paolo	€ 29.644
Bischi Silvia	€ 10.234
Borghi Giuseppe	€ 7.705
Dott. Guido Croci	€ 228.800
Dott. Laura Mutti Notaio	€ 170
Galizzi Angelo	€ 24.682
Dr. Carletti Anna	€ 3.046
Dr. Filippo Tonolo	€ 28.125
Dr. Luca Maria Berta	€ 18.622
Dr. Marco Giuliani	€ 14.283
Dr. Marco Moroni	€ 19.760
Pretelli Massimo	€ 55.727
Dr. Nadia Pozzi	€ 15.253
Ottaviani Gianluca	€ 14.401
Dr. Paola La Manna	€ 16.432
Dr. Sergio Torretta	€ 15.253
Iberati Nicola Giovanni	€ 19.568
Maggioni Francesco	€ 50
Cambi E Livi Notai Associati	€ 4.384
Notaio Giordano Giuseppe	€ 18.212
Studio Notarile Marchetti	€ 39.565

Vincenzo Gianluca	€ 12.550
<b>Totale</b>	<b>€ 635.123</b>

Di seguito sono, invece, indicati i crediti vantati dai prestatori d'opera intellettuale facenti parte di un'associazione professionale allocati tra i creditori chirografari:

### Tabella C

Ragione sociale	Credito
Avvocati Commercialisti Tributaristi	€ 22.064
Avvocato Abbatescianni	€ 231.200
Dcs & Partner Avv. E Comm.	€ 15.436
Grimaldi Studio Legale (già Deweu & Lebocuf studio legale)	€ 38.941
Dla Piper Studio Legale Trib. Associato	€ 171.694
Studio Tremonti vitali romagnoli	€ 31.200
St.Leg.Gianni Orrigoni Grippo Cappelli & Partners	€ 420.000
Sj Berwin Llp	€ 10.100
St.Legale D'Urso Gatti Bianchi	€ 417.382
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati	€ 208.000
Studio Legale Caffi Maroncelli	€ 3.337
Studio Legale Chiomenti	€ 7.728
St.Ass.Dei Notai Mario Notari Filippo Zabban E Rampolla S.	€ 14.320
<b>Totale</b>	<b>€ 1.591.402</b>

Per quanto riguarda i crediti vantati dai professionisti facenti parte di un'associazione professionale, la Società ha ritenuto di allocarli al chirografo dal momento che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>4</sup>, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, riconosciuto dall'art. 2751-bis c.c. per le retribuzioni dei prestatori d'opera intellettuale, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione

<sup>4</sup>Cass. civ. 11 luglio 2013 n. 17207; Trib. Milano 8 giugno 2010; Cass. civ. 22 ottobre 2009 n. 22439.

professionale **soltanto a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il professionista ed il cliente.**

Nel caso di specie e come anche verificato dall'attestatore, Prof. Renato Giovannini (cfr. doc. 54), il rapporto di prestazione d'opera professionale tra la Società ed i soggetti di cui alla Tabella C si era instaurato con lo studio associato e non con un singolo professionista ad esso appartenente, facendo venir meno il privilegio di cui all'art. 2751-*bis* c.c..

Tuttavia, la Società ha prudenzialmente appostato un fondo rischi privilegiato avente ad oggetto la differenza tra l'ammontare dei crediti dei professionisti facenti parte di un'associazione professionale (comprensivo di interessi) e l'importo attribuito con la percentuale chirografaria che, qualora venisse liberato (attribuendo a tali crediti rango chirografario), sarebbe messo al servizio di tutti i creditori chirografari (**"Fondo Rischi Professionisti"**).

Con riferimento, poi, ai crediti vantati dai professionisti sorti in occasione della stipulazione degli Accordi di Ristrutturazione omologati ai sensi dell'art. 182-*bis* legge fall., la Società ha ritenuto di non allocarli al grado prededucibile giacché non può dirsi che essi siano sorti *"in occasione o in funzione di una procedura concorsuale"*, in quanto l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* legge fall. non può essere annoverato tra le *"procedure concorsuali"* (come invece il concordato preventivo).

Infatti, alla luce dell'unanime opinione della dottrina<sup>5</sup> e del prevalente orientamento della giurisprudenza<sup>6</sup>, gli accordi di ristrutturazione dei debiti

---

<sup>5</sup>Ex pluribus: FABIANI, *L'ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Fallimento*, 2010, 902; NARDECCHIA, *La protezione anticipata del patrimonio del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fallimento*, 2011 p. 708; INZITARI, *Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli estranei e dei terzi*, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>6</sup> ex multis Trib. di Verona 16 febbraio 2015, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Udine 30 marzo 2012, su

hanno natura di veri e propri accordi privatistici che il debitore stipula con tanti creditori che rappresentano il 60% dei crediti<sup>7</sup>.

Pertanto, escluso sulla base di questi argomenti che l'accordo di ristrutturazione possa essere considerato una procedura concorsuale, deve di conseguenza escludersi che i crediti sorti "in occasione o in funzione" della stipulazione o dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione possano godere del beneficio della prededucibilità<sup>8</sup>.

Ne discende, su queste basi, la possibilità di ritenere corretta la scelta della Società di non prevedere alcuna prededuzione a favore dei creditori le cui ragioni di credito sono sorte in occasione degli Accordi di Ristrutturazione omologati ai sensi dell'art. 182-bis legge fall. e di allocarli al grado di privilegio o chirografo a seconda che si tratti di crediti vantati da professionisti individuali ovvero da professionisti organizzati in studi

---

[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Milano 23 gennaio 2007 su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

<sup>7</sup> Ciò sulla base di una pluralità di valide ragioni condivise da dottrina e giurisprudenza, quali:

- 1) assenza di un procedimento quale quello previsto per il concordato preventivo e di un provvedimento di apertura della procedura;
- 2) assenza di nomina di organi quali il commissario, l'amministratore giudiziale, il giudice delegato, il comitato dei creditori;
- 3) non è prevista, né può verificarsi una regolazione concorsuale del dissesto: non tutti i creditori sono coinvolti nell'accordo e qualunque regolazione venga scelta ed attuata con l'accordo essa non coinvolge tutti i creditori, né ha una efficacia *erga omnes*;
- 4) i creditori non sono organizzati come collettività dei creditori ma come somma di tante teste;
- 5) il debitore resta *dominus* dell'impresa, non solo perché continua nei suoi pieni poteri di gestione e direzione, ma anche perché non si verifica alcuna forma di spossessamento, neppure attenuato, in quanto i suoi atti non subiscono alcun vincolo né alcun controllo.

<sup>8</sup> Tale conclusione è stata accolta anche dalla giurisprudenza di merito più recente sul tema (da ultimo Tribunale di Verona 16 febbraio 2015 su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) che ha avuto modo di affermare che "non spetta la prededuzione ex art. 111 L.F. ai professionisti che hanno provveduto alla predisposizione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F., in quanto la fattispecie presenta caratteristiche prettamente privatistiche, come tale estranea alle procedure concorsuali in genere, non essendo prevista una fase di ammissione dei crediti, non essendovi organi pubblici destinati alla gestione del procedimento, non applicandosi il principio maggioritario e quello della *par condicio creditorum* e non sussistendo luogo deputato per la discussione e approvazione della proposta, con conseguente estraneità della fattispecie dicui all'art. 111 L.F.". Nello stesso senso anche DI MARZIO, *Prededucibilità dei "crediti funzionali" alle procedure concorsuali e agli accordi omologabili disciplinati nella l. fall.*, su [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it) secondo cui "invece, dovrebbe probabilmente ritenersi escluso il credito funzionale a un istituto diverso da una procedura concorsuale (quale è certamente non solo il piano attestato di risanamento, ma anche l'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui potrebbe enfatizzarsi la componente procedurale, ma mai affermarsi fondatamente il carattere concorsuale, essendo il consenso contrattuale logicamente incompatibile con la regola del concorso)".



associati.

**(ii) I crediti vantati dalle società controllate nei confronti della Società ed il Fondo Controllate**

Con riguardo ai crediti infragruppo vantati dalle società controllate Dmedia Commerce S.p.A. con socio unico ed in liquidazione, Dmedia Group S.p.A., D-Service S.r.l., BOW, essi sono stati collocati al chirografo, con distinzione tra crediti commerciali e crediti finanziari.

Trattasi in particolare:

<b>ragione sociale</b>	<b>debiti finanziari (A)</b>	<b>Debiti infragruppo commerciali (B)</b>	<b>Compensazioni (C)</b>	<b>Totale (A+B+C)</b>
Buy On Web Spa In Liquidazione	4.678.479	44.595		4.723.074
Dmedia Commerce Spa	2.018.217	2.364.513	(15.100)	4.367.630
Dmedia Group S.P.A. Soc. Unipersonale	291.270	1.587.653		1.878.923
D-Service S.R.L. Soc.Unipers.	570.194	6.656		576.850
<b>Totale Debiti Infragruppo</b>	<b>7.558.160</b>	<b>4.003.418</b>	<b>(15.100)</b>	<b>11.546.477</b>

Tuttavia, per mera completezza, si rileva come, con riguardo a detti crediti, non possa in alcun modo trovare applicazione il regime della postergazione ex artt. 2497-*quinquies* e 2467 c.c., sia con riferimento ai (a) crediti infragruppo di carattere commerciale, che ai (b) crediti infragruppo derivanti da finanziamenti effettuati da società controllate a favore della Società controllante, proponente il concordato.

Più precisamente:



a) Quanto ai **crediti infragruppo di carattere commerciale** una questione di applicabilità o meno della postergazione non pare potersi utilmente porre. Infatti, nelle norme in esame il legislatore riferisce testualmente la regola della postergazione ai crediti che a) derivano da finanziamenti, e che b) siano stati concessi in particolari situazioni critiche (o anomale).

Sebbene la norma faccia riferimento a “*finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati*” (cfr. art. 2467, comma secondo, c.c.), nella nozione di «*finanziamento*» devono farsi rientrare i contratti che prevedono il trasferimento o la messa a disposizione della società di una somma di denaro con obbligo di rimborso (come il mutuo, l'apertura di credito e le anticipazioni di vario genere), nonché, più in generale, tutti i negozi giuridici nei quali sia individuabile una prevalente finalità creditizia (quali, a titolo esemplificativo, il *leasing* finanziario, il *lease-back*, la vendita con patto di retrocessione a termine, il contratto di riporto).

Diversamente, non sembra potersi qualificare alla stregua di “*un finanziamento in qualunque forma effettuato*” il mero comportamento omissivo della società del gruppo rispetto al rapporto creditizio derivante da un rapporto commerciale sorto anteriormente alla crisi e mantenuto in essere con la società nonostante il sopravvenuto squilibrio patrimoniale o finanziario. Ciò in quanto, come rilevato dalla più attenta Dottrina<sup>9</sup>, “*l'art. 2467 c.c. sembra invero presupporre che il credito destinato alla postergazione abbia fonte in un atto negoziale: come si desume chiaramente dal riferimento operato dalla norma alla “concessione» dei finanziamenti”*”. Posizione che è condivisa anche

---

<sup>9</sup>ABRIANI, *Debiti infragruppo e concordato preventivo: tra postergazione e compensazione Banca, borsa, tit. cred.* 6, 2013.

dalla giurisprudenza di legittimità<sup>10</sup>, che ha avuto modo di affermare: *“Al riguardo, è opportuno chiarire, che nonostante l'uso, già nella rubrica, della locuzione “finanziamenti dei soci”, la proposizione normativa contenuta nell'art. 2467 c.c., è applicabile non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali (o “sostitutivi del capitale”) al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione c.d. nominale. Per come chiaramente specificato nel comma 2, “ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”*”. Da tale angolo prospettico è evidente che il **“silenzio” del creditore nel richiedere l'adempimento dell'obbligazione commerciale sorta antecedentemente non può certamente assumere la valenza di una volontà negoziale idonea ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2467 c.c.**

Con la conseguenza che si deve senz'altro ritenere che, nel disegno di politica legislativa delineato dal legislatore della riforma societaria, ad essere sottoposti alla regola della postergazione possano essere i finanziamenti, ma non anche qualsiasi altro tipo di contratto privo causa finanziaria. Dal che discende che – come sopra anticipato – la questione della postergazione non può affatto porsi con riguardo ai crediti aventi natura commerciale e, di conseguenza, nel nostro caso, i crediti di Euro 4.003.418,00 aventi solo natura commerciale non possono essere considerati quali crediti postergati

---

<sup>10</sup>Cass. 24 luglio 2007 n.16393

ma debbano essere annoverati tra i crediti chirografari e soddisfatti nella misura e secondo le tempistiche di soddisfo previste nella presente proposta con riguardo ai crediti chirografari.

b) Quanto ai crediti derivanti da **finanziamenti** in senso stretto (effettuati dalle società controllate alla Società controllante), la Società rileva come neppure tali crediti possano essere ricompresi nell'applicazione degli articoli 2497-*quinquies* e 2467 c.c..

Infatti, come autorevolmente rilevato in Dottrina<sup>11</sup>, lo scopo delle norme citate è contrastare la non commendevole prassi secondo la quale i soci, non solo nelle società a responsabilità limitata ma anche nelle s.p.a., quanto meno in quelle di ristretta compagine sociale, sono talora indotti, dalla consapevolezza della misura del rischio previsto, a contribuire alla formazione del capitale della società solo in parte mediante la sottoscrizione delle relative quote e colmare la differenza mediante finanziamenti, o contemporanei alla fondazione della società o successivi ad essa in momenti particolarmente significativi dell'attività sociale.

Questa posizione dei soci, come rileva codesto stesso Tribunale<sup>12</sup>, sostanzialmente trasferisce indebitamente una parte del rischio dell'impresa sui creditori. Al fine di contrastare il descritto fenomeno, sono state introdotte le previsioni sopra citate, in base alle quali l'apporto di capitale, in un periodo in cui sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento, ancorché effettuato *sub specie* mutui, non attribuisce ai soci finanziatori il

---

11 PORTALE, *I «finanziamenti» dei soci nella società di capitali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, I, p. 672; PORTALE, *Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del diritto nazionale*, in *Società*, 2003, p. 147; SALAFIA, *Finanziamenti dei soci alla s.r.l.*, commento a Tribunale di Milano 11 novembre 2010 - Pres. Est. E. Riva Crugnola, in *Le Società* 2011, 635; ABRILANI – GIUNTA, *Finanziamenti a società «correlate» e postergazione: profili di diritto civile e penale* in *Le Società* 2012, 405; TOMBARI, *«Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto societario. Liberamicorum* Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, 1, Torino 2006, p. 567 s..

<sup>12</sup> Trib. Milano 11 novembre 2010, in *Le Società*, 2011, 635.

diritto di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociali, poiché, diversamente opinando, il rischio d'impresa verrebbe trasferito di fatto su costoro<sup>13</sup>.

Tali principi sono pacificamente applicabili – pur con varietà di sfumature – ai finanziamenti “*discendenti*” o “*downstream*”, effettuati, cioè, dai soci alla società (articolo 2467 c.c.), nonché dalla controllante alla controllata (articolo 2497 *quinquies* c.c.) **ma non possono trovare applicazione con riguardo ai finanziamenti “*ascendenti*” o “*upstream*”, effettuati, cioè, dalla società ai soci ovvero – come nel nostro caso – dalla società controllata alla società controllante.**

Ciò per un duplice ordine di ragioni:

- 1) anzitutto il chiaro tenore letterale delle norme in parola;
- 2) la *ratio* ispiratrice della norma, come sopra brevemente delineata.

Quanto al secondo aspetto, muovendo dal presupposto condiviso per cui la mancata previsione del finanziamento alla capogruppo appare ascrivibile all'intendimento legislativo di disciplinare l'attività di direzione e coordinamento secondo la prospettiva di tutela dei creditori esterni (e dei soci di minoranza) delle società soggette a direzione unitaria (intendimento che trova espressione nella costruzione, quale «contrappeso» al potere di direzione unitaria, di un meccanismo di subordinazione c.d. «strutturale» dei creditori dell'ente capogruppo rispetto a quelli delle altre società, che consente di destinare il patrimonio di queste ultime prioritariamente alla soddisfazione dei loro creditori esterni, e quello della capogruppo ai suoi), è evidente come la postergazione del finanziamento di una società diretta e

---

<sup>13</sup> In tal senso anche Trib. Ravenna 20 maggio 2014 su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

coordinata a favore della capogruppo sovvertirebbe la subordinazione strutturale dei creditori della capogruppo in danno di quelli della società erogatrice, perché, sottraendo risorse al patrimonio della società diretta e coordinata, essa consentirebbe ai primi di beneficiare dell'eventuale superamento della crisi della capogruppo, e di sottrarsi al rischio di sua insolvenza, trasferendolo sui creditori esterni della società erogatrice. La pretesa di applicare al finanziamento in questione il regime ex artt. 2497 quinquies-2467 c.c. apparirebbe quindi contraddittoria. La postergazione dei finanziamenti effettuati dalle controllate condurrebbe proprio al risultato che si è inteso evitare, di consentire ai creditori della capogruppo di vedere le risorse defluite dal patrimonio della società diretta e coordinata e attratte in via sostanzialmente definitiva a «garanzia» delle loro posizioni nei confronti della capogruppo, facendo gravare l'instabilità finanziaria dell'ente esercente direzione unitaria sulla società diretta e coordinata, a carico dei suoi creditori<sup>14</sup>.

Posizione, questa, che risulta condivisa anche dalla più recente giurisprudenza in materia<sup>15</sup> che ha avuto modo di affermare che *“L'articolo 2467 c.c., relativo alla postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, non è applicabile all'ipotesi inversa relativa al rimborso del finanziamento effettuato dalla società a favore del socio”*<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup>Cfr. in Dottrina BALP *I finanziamenti infragruppo: direzione e coordinamento e postergazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2012, 329

<sup>15</sup> Tribunale Torino, 16 febbraio 2015, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

<sup>16</sup> In tal senso anche MICCIO – Giudice del Tribunale di Roma, sezione fallimentare – Brevi note in tema di trattamento dei creditori postergati nel concordato preventivo, su [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), secondo cui “(la norma in esame) non si applica invece, almeno stando al tenore letterale della norma, ai finanziamenti effettuati dalla società del gruppo direttamente in favore della holding che su di essa esercita attività di direzione e coordinamento (c.d. *upstream* diretti, ossia finanziamenti c.d. ascendenti)”; nonché VELLA



Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra svolte, deve considerarsi certamente corretta e condivisibile la scelta operata dalla Società di non prevedere alcuna forma di postergazione in relazione ai crediti vantati dalle società controllate nei confronti della Società (controllante), crediti che correttamente sono stati collocati al chirografo.

Al riguardo e come anticipato, si precisa come le modifiche apportate all'art. 177 ultimo comma legge fall. dal decreto legge n. 83/2015 del 27 giugno 2015, che prevedono che sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze *“la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo”* non sono applicabili al caso di specie in quanto vevoli solo per i procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente al 21 agosto 2015, data in cui è entrata in vigore la legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 del medesimo decreto legge n. 83/2015 del 27 giugno 2015.

**(iii) I crediti vantati dalle banche che hanno sottoscritto gli Accordi di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis legge fall. ed il Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione**

Con riguardo ai creditori finanziari Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banco Popolare S.C., Credito Bergamasco S.p.A., e Cassa Lombarda S.p.A.<sup>17</sup>, la Società rileva che i crediti in parola derivano da contratti aventi causa di finanziamento in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2013,

---

Postergazione e finanziamenti societari nella crisi d'impresa, Milano 2012, 36, che evidenzia una limitazione della norma “ai finanziamenti “dall'alto verso il basso” e non viceversa”.

<sup>17</sup>Si precisa che Carisbo S.p.A. ha partecipato agli accordi di ristrutturazione non in qualità di creditore di DMAIL



la Società aveva maturato un indebitamento complessivo in linea capitale e interessi pari ad Euro 20.679.126,00 e precisamente:

Euro 2.535.477,00 per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Euro 2.273.787,00 per Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Euro 2.488.408,00 per Intesa Sanpaolo S.p.A.

Euro 5.385.435,00 per UniCredit S.p.A.

Euro 1.593.760,00 per Banco Popolare S.C.

Euro 1.317.662,00 per Credito Bergamasco S.p.A.

Euro 1.224.011,00 per Cassa Lombarda S.p.A.

Euro 3.860.581,00 per mutuo ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Venutasi a trovare in una situazione di crisi, la Società ha stipulato con le sopra menzionate Banche un complessivo accordo di ristrutturazione *ex* articolo 182 *bis* legge fall. - comprendente a sua volta tre distinti Accordi di Ristrutturazione (si veda il capitolo 4 in cui sono stati definiti gli “**Accordi di Ristrutturazione**”, cfr. docc. 43, 44 e 45) - in forza dei quali le Banche hanno rinunciato ad una parte (circa il 60%) dei propri crediti, prevedendo che la parte residua dei relativi crediti pari a:

Euro 1.000.362,00 per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Euro 948.085,00 per Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Euro 1.000.362 per Intesa Sanpaolo S.p.A.

Euro 2.191.671,00 per UniCredit S.p.A.

Euro 613.875,00 per Banco Popolare S.C.

Euro 508.321,00 per Credito Bergamasco S.p.A.

Euro 500.624,00 per Cassa Lombarda S.p.A.

sarebbe stata rimborsata in parte alla pattuita data di esecuzione ed in parte alle successive scadenze del 31 dicembre 2015 e del 31 dicembre 2016.

Difatti, alla data di esecuzione (che è venuta a cadere pochi giorni dopo l'omologa degli Accordi di Ristrutturazione) le Banche in parola hanno effettivamente ricevuto i seguenti importi:

Euro 500.000,00 per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Euro 720.000,00 per Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Euro 500.000,00 per Intesa Sanpaolo S.p.A.

Euro 1.096.000,00 per UniCredit S.p.A.

Euro 314.000,00 per Banco Popolare S.C.

Euro 246.000,00 per Credito Bergamasco S.p.A.

Euro 250.000,00 per Cassa Lombarda S.p.A.

Nella presente Proposta di Concordato, ai fini del computo di ciascun credito, la Società:

- a) ha tenuto conto dell'ammontare dei crediti vantati dalla Banche sopra menzionate alla data del 24 aprile 2015, inserendoli nel relativo elenco,
- b) relativamente allo stralcio dei crediti pari a circa il 60% operato nel contesto degli Accordi di Ristrutturazione ha operato una distinzione tra l'Accordo Banche e gli altri due accordi (i.e., Accordo Cassa Lombarda ed Accordo Banco Popolare), giacché, come anticipato, gli istituti di credito aderenti all'Accordo Banche hanno risolto lo

stesso con comunicazione del 7 agosto 2015 (**doc. 66**), con conseguente reviviscenza, giuste le previsioni di cui all'articolo 8, dell'intera esposizione chirografaria verso la Società (cfr. doc. 43);

- c) ha tenuto conto dello stralcio dei crediti pari a circa il 60% operato nel contesto dell'Accordo Cassa Lombarda e dell'Accordo Banco Popolare, appostando un apposito fondo rischi chirografario pari ad Euro 1.833.535 per il caso in cui gli istituti aderenti agli stessi risolvessero gli, oppure recedessero dagli, stessi, determinando l'integrale reviviscenza delle loro ragioni di credito, al netto di quanto ricevuto fino alla data odierna ("**Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione**"),
- d) ha sottratto dal totale dei crediti vantati dai sopra indicati creditori finanziari ogni ammontare ad essi già corrisposto alla data di esecuzione degli accordi stessi.

Questi i crediti:

<b>BANCA</b>	<b>24/04/2015</b>
Banca Intesa	(2.117.575)
Banca Nazionale del Lavoro	(1.696.650)
Banca Unicredit	(4.842.695)
Banco Popolare	(300.462)
Cassa Lombarda	(250.000)
Credito Bergamasco	(1.072.076)
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	(2.374.855)
Mutuo Ipotecario Banca Nazionale del Lavoro	(4.348.566)
<b>Totale</b>	<b>(17.002.879)</b>
Banco Popolare	(1.109.524)
Cassa Lombarda	(724.011)
<b>Totale Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione</b>	<b>(1.833.535)</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>(18.836.414)</b>

Quanto alle modalità e ai tempi di soddisfazione di tali crediti, la Società ritiene che il credito di ciascuna Banca (calcolato come sopra indicato) debba essere iscritto tra i debiti chirografari da pagare in esecuzione del Decreto di Omologazione, non dipendendo da contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 169-*bis* legge fall. e non essendo attribuibile rango prededucibile alla porzione di debito non ancora scaduta in base agli Accordi di Ristrutturazione.

Tutto ciò con due precisazioni, vale a dire che (i) il Piano di Concordato contempla la disponibilità chirografaria in apposito fondo rischi per il caso in cui l'Accordo Cassa Lombarda e/o l'Accordo Banco Popolare dovessero essere risolti e/o receduti e/o sciolti (cd. Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione), e (ii) ove mai codesto Tribunale dovesse ritenere che gli stessi accordi siano contratti pendenti ai sensi dell'art. 169-*bis* legge fall., se ne chiede lo scioglimento, con proposta di riconoscimento di un indennizzo chirografario in misura pari alla quota di debito stralciata in base all'Accordo Cassa Lombarda e/o all'Accordo Banco Popolare, e ciò in misura pari all'ammontare del Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione, con la conseguenza che i debiti di ciascuna Banca diventerebbero di ammontare pari a:

<b>Tipo</b>	<b>24/04/2015</b>
Banco Popolare	(1.409.985)
Cassa Lombarda	(974.011)
<b>Totale complessivo</b>	<b>(2.383.996)</b>

L'allocazione dei crediti chirografari in esecuzione si fonda sul presupposto – ritenuto preferibile e corretto dalla Società – che agli Accordi Cassa Lombarda e Banco Popolare debba essere applicato il principio di cui all'articolo 55 legge fall., applicabile anche all'istituto del concordato

preventivo, in base al quale “*i debiti pecuniari si considerano scaduti agli effetti del concorso*” alla data di deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma sesto legge fall..

Infatti, come sopra evidenziato, gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno natura di veri e propri accordi privatistici, il cui contenuto è rimesso alla completa discrezionalità delle parti con il solo limite del rispetto della previsione di cui all’articolo 1322 c.c. e sempre che, tramite l’attuazione dell’accordo, sia possibile il pagamento dei creditori non aderenti secondo le tempistiche indicate allo stesso articolo 182-bis legge fall..

Nel nostro caso, con riguardo ai crediti dei creditori finanziari (Banco Popolare S.C., Credito Bergamasco S.p.A. e Cassa Lombarda S.p.A.), i relativi accordi prevedevano – come anticipato – solo un riscadenziamento dei relativi crediti. In altri termini, la prestazione dei creditori si è esaurita al momento della concessione del credito e gli accordi di ristrutturazione hanno solo determinato una proroga del termine di scadenza.

È chiaro, quindi, come i crediti pecuniari derivanti dagli accordi di ristrutturazione (volti solo a riscadenziare i crediti derivanti da precedenti contratti) **debbano essere trattati al pari di tutti gli altri crediti pecuniari e, in applicazione del principio di cui all’articolo 55 legge fall., debbano considerarsi scaduti agli effetti del concorso.**

La Società rileva, infatti, come l’Accordo Cassa Lombarda e/o l’Accordo Banco Popolare non possano essere **qualificati come contratti in corso di esecuzione difettando il presupposto essenziale – ai fini della configurabilità di tale fattispecie – delle reciproche obbligazioni non ancora eseguite.** Sul punto, è noto come – sebbene all’indomani della riforma del 2012 che ha introdotto l’articolo 169-*bis* legge fall., l’imprecisa



formulazione dell'art. 169-*bis*, comma primo, legge fall., che fa riferimento ai “*contratti in corso di esecuzione*”, abbia dato luogo ad ampie discussioni in dottrina e giurisprudenza – si sia affermata la prevalente opinione<sup>18</sup> secondo la quale la nozione di “*contratti in corso di esecuzione*” **deve intendersi riferita ai contratti a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo**<sup>19</sup>.

Ebbene, applicando al nostro caso tale chiaro principio – che ci risulta condiviso anche da Codesto Ill.mo Tribunale<sup>20</sup> - è evidente come l'Accordo Cassa Lombarda e/o l'Accordo Banco Popolare non presentino affatto le caratteristiche di un accordo non ancora eseguito da entrambe le parti, atteso che le obbligazioni delle banche si sono esaurite al momento della concessione del credito, residuando solo un'obbligazione di restituzione del debito da parte della Società alle nuove scadenze indicate; con conseguente e finale applicazione dell'articolo 55 legge fall.

---

<sup>18</sup>*Ex multis*, LAMANNA *La nozione di “contratti pendenti” nel concordato preventivo* su *ilFallimentarista.it*; ID., *La legge fallimentare dopo il “Decreto sviluppo”*, in *Il civilista*, 2012; CENSONI *La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo*, su *ilcaso.it* 2013; EMANUELA GAI, *Il preconcordato e le c.d. autorizzazioni speciali* su *ilFallimentarista.it*; PETRUCCO TOFFOLO *Sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo* su *ilFallimentarista.it*; AMATORE- JEANTET *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2013.

<sup>19</sup> Infatti, il mancato richiamo nell'art. 169-*bis* legge fall. della nozione di contratti pendenti di cui all'art. 72 legge fall. non pare potersi interpretare nel senso che il legislatore abbia inteso consentire lo scioglimento di qualunque contratto non ancora completamente eseguito, anche solo *ex uno latere*, in quanto, anche dopo la riforma del 2012 continuano a trovare applicazione gli artt. 55 e 59 legge fall. (richiamati dall'articolo 169 legge fall.) che, con riguardo ai contratti nei quali dopo la stipula residuano obbligazioni solo a carico di una parte contraente, dettano la regola dell'anticipata scadenza delle obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie. Con la conseguenza che in applicazione di tali principi è stata condivisibilmente esclusa l'applicabilità dell'articolo 169-*bis* legge fall. ad un contratto di mutuo in cui la banca finanziatrice abbia già interamente eseguito la propria prestazione erogando l'intero importo dovuto prima del deposito della domanda *ex art. 161* legge fall., atteso che in tal caso la banca esaurisce la propria obbligazione tipica con la consegna della somma mutuata a favore del mutuatario (proponente il concordato), sul quale grava l'obbligazione restitutoria disciplinata come debito ai sensi dell'art. 55 legge fall..

<sup>20</sup> Tribunale Milano 4 novembre 2014 su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).



In via subordinata, tuttavia, ove per ipotesi codesto Ill.mo Tribunale ritenesse che l'Accordo Banco Popolare e/o l'Accordo Cassa Lombarda debbano essere qualificati come "contratti in corso di esecuzione", la Società propone sin d'ora istanza ai sensi dell'articolo 169-bis legge fall. di autorizzazione allo scioglimento dell'Accordo Banco Popolare e/o dell'Accordo Cassa Lombarda, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo.

Occorre, da ultimo, segnalare che, ove questi due accordi dovessero essere risolti e/o sciolti, non vi sarebbe alcun concreto impatto sulla percentuale di ripagamento proposta ai creditori chirografari, giacché la quota parte dei debiti stralciati da parte delle banche aderenti è appostata nel Piano di Concordato nell'apposito Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione.

L'unica conseguenza sarebbe quella di dover modificare l'ammontare dei crediti per i quali le stesse banche sono già iscritte nell'elenco dei creditori.

**(iv) I crediti vantati dalla società controllata Buy on Web S.p.A. in liquidazione (già definita BOW) ed il Fondo Rischi Controllate**

Come anticipato, la controllata BOW, che svolge prevalentemente attività di commercio elettronico, ha maturato un ingente indebitamento nei confronti dell'Erario, vale a dire:

Debito Bow	Importo	Commento – Modalità di calcolo
Bow 1	2.040.152	calcolati tenendo conto delle sanzioni al 60% per omesso versamento degli importi rateizzati
Bow2	15.976.668	calcolati sulla base della certificazione inviata a seguito della proposta di transazione fiscale
Bow3	127.396	calcolati sulla base dell'avviso di accertamento
Bow4	970.920	calcolati sulla base dell'invito a comparire
<b>Totale</b>	<b>19.115.136</b>	

Rispetto al sopradescritto debito fiscale di BOW, DMAIL non ritiene

sussistente alcuna possibile responsabilità solidale della capogruppo. .

Al riguardo, la Società ha peraltro acquisito un parere *pro veritate* rilasciato dal Dott. Cacciapuoti che ha:

- (i) escluso la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità solidale di DMAIL per direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. per i debiti fiscali maturati da BOW, e
- (ii) escluso che, qualora dovesse essere riconosciuta una tale responsabilità solidale, gli eventuali crediti vantati da BOW, avrebbero un rango privilegiato trattandosi sicuramente di crediti da allocare in via chirografaria (**doc. 67**).

Pur escludendo, sulla base delle valutazioni effettuate anche con il supporto del Dott. Cacciapuoti, una propria responsabilità solidale con BOW nei confronti dell'Erario, DMAIL, seguendo un approccio prudenziale, nel Piano di Concordato, ha ritenuto di stanziare un fondo rischi di natura chirografaria dell'importo di Euro 10.000.000,00 per un'eventuale – e non creduta – responsabilità solidale di DMAIL per direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. in relazione alle proprie controllate; in particolare per Dmedia Commerce S.p.A. in liquidazione e BOW (“**Fondo Rischi Controllate**”). In linea con i risultati degli approfondimenti svolti, è stata invece esclusa l'opportunità di stanziare un fondo avente natura privilegiata.

Infine, si precisa che, qualora – come ritenuto altamente probabile – nessuna responsabilità solidale per attività di direzione e coordinamento dovesse essere imputata a DMAIL per i debiti fiscali di BOW, il Fondo Rischi Controllate sarà liberato a maggiore soddisfazione dei creditori chirografari.

## CAPITOLO 9

### La Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato

#### 9.1 Premessa

Per una più agevole comprensione, la Proposta di Concordato, come illustrata al successivo paragrafo e sottoposta ai creditori, è corredata da, e si fonda su, sostanzialmente nove elementi, di cui sei, come si vedrà subito in appresso, funzionali alla esdebitazione di DMAIL e due funzionali al suo risanamento:

- il Piano di Concordato che illustra (a) lo stato dei debiti della Società alla Data di Riferimento, con la suddivisione tra creditori prededucibili, creditori privilegiati generali e speciali, creditori chirografari, nonché (b) l'attivo realizzabile (**doc. 68**);
- il Business Plan di DMAIL (cfr. doc. 42);
- l'Aumento di Capitale;
- l'Impegno D Holding (cfr. doc. 47);
- la Garanzia D Holding (cfr. doc. 48);
- l'Impegno Odissea e D.Print (cfr. doc. 49);
- la Vendita Immobili Ipotecati;
- il Business Plan relativo alla controllata Dmedia Group S.p.A.( cfr. doc. 52);
- il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori (cfr. doc. 53).

\* \* \*

## **9.2 Natura del Concordato, della Proposta di Concordato e del Piano di Concordato**

DMAIL, come anticipato, intende sottoporre ai propri creditori ed a codesto Ill.mo Tribunale una Proposta di Concordato ed un Piano di Concordato, che prevedono (i) la continuazione diretta dell'attività in capo alla DMAIL a valle di un aumento di capitale in denaro riservato a D Holding S.r.l. dell'importo di Euro 8.000.000,00, di cui Euro 100.000 già versati in data 10 giugno 2015 ed Euro 7.900.000,00 da versarsi in esecuzione del Piano di Concordato, finalizzato a dotare DMAIL delle risorse necessarie per provvedere al pagamento dei creditori diversi da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (salva l'eccedenza chirografaria di cui si dirà nel seguito) e, simultaneamente anche per effetto della conseguente esdebitazione, a conservare la propria quotazione su MTA, (ii) la vendita di due immobili di proprietà della Società.

La Società, infatti, intende provvedere al pagamento dei creditori, come anticipato, mediante la maggior parte (nella specie, non meno di Euro 7.650.000,00) dell'importo che sarà versato da D Holding a titolo di liberazione in denaro dell'Aumento di Capitale, mediante i canoni di locazione dovuti dai conduttori degli Immobili Ipotecati ed il ricavo rinveniente dalla Vendita Immobili Ipotecati.

La struttura del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato impone anzitutto alcune preliminari considerazioni volte ad esattamente verificarne la natura, vale a dire se di tipo liquidatorio oppure in continuità aziendale.

Il concordato con continuità aziendale è stato tipizzato all'art. 186-*bis* Legge

Fallimentare, rimasto immutato all'indomani della promulgazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare) e della recente riforma 2015, e ricorre in ipotesi di gestione diretta dell'azienda da parte del debitore, oppure di sua cessione in esercizio, oppure ancora di suo conferimento sempre in esercizio in una o più società.

La giurisprudenza di merito e la dottrina, sin dall'introduzione nella Legge Fallimentare dell'istituto del concordato con continuità aziendale, hanno enucleato un'ulteriore fattispecie di concordato c.d. "misto" nel quale sono *"evidenziati tratti sia della continuità aziendale per continuazione dell'attività in capo alla stessa proponente, sia della cessione ai creditori con riferimento alla liquidazione"*<sup>21</sup> e nel quale *"alla prosecuzione dell'attività si affianchi la liquidazione dei beni estranei al perimetro aziendale, che talvolta rappresentano la parte preponderante dell'attivo"*<sup>22</sup>.

Alla luce di quanto appena precisato, pare evidente come il Piano di Concordato e la Proposta di Concordato presentati da DMAIL potrebbero essere ricondotti al tipo cd. "misto", in quanto prevedono la generazione di attivi concordatari per mezzo, (i) dell'Aumento di Capitale, sospensivamente condizionato all'emissione del Decreto di Omologazione, per un importo complessivo di Euro 16.197.400,00 di cui (X) Euro 8.197.400,00 già versati in favore della Società ed (Y) ulteriori Euro 8.000.000,00, (di cui Euro 100.000 già versati in data 10 giugno 2015 ed Euro 7.900.000,00 da versarsi in esecuzione del Piano di Concordato), riservato a D Holding e garantito dall'Impegno D Holding e dalla apposita garanzia a prima richiesta, e (ii) della liquidazione degli Immobili Ipotecati, (iii) dell'incasso dei canoni di locazione dovuti dai conduttori degli

---

<sup>21</sup>Trib. Roma, 22 aprile 2015. Si veda anche Trib. Ravenna 28 aprile 2015 e Trib. Mantova, 19 settembre 2013.

<sup>22</sup>AMBROSINI, *Appunti in tema di concordato con continuità aziendale*, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)



Immobili Ipotecati.

Ciò detto, occorre compiere un ulteriore passaggio interpretativo per verificare se alla Proposta di Concordato ed al Piano di Concordato sottoposti da DMAIL a codesto Ill.mo Tribunale possano o meno essere applicate le norme di cui all'art. 186-bis legge fall..

La recente giurisprudenza ha espressamente sancito, applicando i principi giurisprudenziali in tema di contratto misto, che in presenza di un concordato preventivo "misto" debba trovare applicazione la disciplina del piano di concordato (liquidatorio o in continuità) "prevalente", salva la possibilità di applicazione congiunta delle due discipline ove non siano incompatibili secondo il principio della integrazione, riconoscendo quindi espressamente la possibilità di applicazione combinata della disciplina della continuità aziendale con quella della cessione ai creditori.

Nel caso di specie, pur in presenza di una componente liquidatoria, è prevalente la componente della continuità aziendale mediante la continuazione dell'attività di impresa in capo alla stessa DMAIL, a valle dell'esdebitamento, facendo utilizzo delle risorse rivenienti (i) *in primis* dai ricavi generati dalla società controllata Dmedia Group S.p.A. e dai conseguenti dividendi che saranno distribuiti alla Società quale unico socio, sulla base del Business Plan DMEDIA GROUP e (ii) *in secundis* e in parte minore, per mezzo di una porzione delle risorse rivenienti dall'Aumento di Capitale dopo il Decreto di Omologazione.

La Società, tenuto conto dell'orientamento dell'Illustrissimo Tribunale adito in merito alla non configurabilità di una commistione tra concordato in continuità e concordato liquidatorio, con conseguente necessità di una scelta, operata dal debitore, tra l'una e l'altra disciplina, precisa di ritenere



che, nel descritto scenario, debba trovare applicazione l'art. 186-bis legge fall., ancorché ci si trovi innanzi ad una ipotesi di concordato in continuità del tutto particolare.

Più precisamente, nel Piano di Concordato si ritiene ravvisabile una forma atipica di concordato preventivo in continuità aziendale, differente da quelle tipiche "diretta" (giacché i creditori non sono pagati con i ricavi dell'attività caratteristica, fatta eccezione soltanto per i canoni di locazione dovuti dai conduttori degli Immobili Ipotecati) ed "indiretta" (giacché l'azienda DMAIL non viene venduta e/o conferita) come tipizzate dall'art. 186-bis legge fall., in quanto la continuità dell'attività di impresa, esercitando DMAIL attività di *holding* di partecipazioni in DMC, BOW e DMedia Group S.p.A., dipende dalla continuità delle società controllate operative che svolgono attività commerciale.

In questo contesto, avendo la controllata DMC depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma sesto legge fall. ed essendo l'altra controllata BOW in liquidazione, DMAIL non è in grado, sulla base dei soli flussi rivenienti da DMEDIA GROUP S.p.A., di generare i ricavi necessari per fronteggiare il fabbisogno concordatario e, pertanto, necessita di realizzare l'attivo concordatario mediante (i) l'Aumento di Capitale, e (ii) i ricavi della Vendita Immobili Ipotecati.

La scelta di ritenere applicabile la disciplina dei concordati in continuità aziendale è stata quindi operata giacché il Piano di Concordato prevede comunque la prosecuzione dell'attività di impresa di DMAIL – pur con le modalità indicate sopra – e contiene un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse

finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura come richiesto espressamente dall'art. 186-bis legge fall.

Inoltre, è importante sottolineare che sia il Piano di Concordato che la relazione attestativa rilasciata dal Prof. Renato Giovannini considerano il profilo della prosecuzione dell'attività d'impresa di DMAIL nell'ottica della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori anche comparando lo scenario di continuità proposto con quello alternativo liquidativo.

Infatti, un eventuale alternativo scenario liquidativo di DMAIL, non svolgendo quest'ultima un'attività commerciale in senso proprio, non potrebbe che avere ad oggetto l'incasso (a) dei canoni di locazione dovuti dai conduttori degli Immobili Ipotecati, (b) del ricavato derivante dalla vendita degli Immobili Ipotecati e dalla cessione delle partecipazioni in DMC, BOW e DMedia Group S.p.A..

Tuttavia, l'eventuale ricavo della ipotetica vendita delle partecipazioni in DMC, in BOW e in DMedia Group S.p.A. sarebbe sicuramente inferiore al risultato concordatario, che incorpora la somma di Euro 8.000.000,00 che il socio D Holding S.r.l. si è impegnato a mettere al servizio della Proposta di Concordato in esecuzione dell'Aumento di Capitale e che verrebbe a mancare in un differente scenario concorsuale.

Pertanto, la Proposta di Concordato in un'ottica di continuità aziendale ex art. 186-bis legge fall. è sicuramente funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari rispetto ad un'eventuale liquidazione degli *assets* aziendali di proprietà di DMAIL.

\* \* \*

### **9.3 La Proposta di Concordato: le sue finalità**

Come anticipato in premessa, la Proposta di Concordato è finalizzata sia all'esdebitazione della Società sia al suo risanamento nella prospettiva di consentirle di continuare a svolgere la propria attività di holding di partecipazioni sociali, mantenendo lo *status* di società quotata sul mercato regolamentato italiano.

Più precisamente, la finalità esdebitatoria sarà realizzata mediante il pagamento dei creditori sociali sulla base del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato, i quali sono stati suddivisi in due categorie, senza necessità di procedere ad un loro classamento, vale a dire il creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e tutti gli altri creditori.

Il risanamento della Società, invece, anche secondo le risultanze della revisione volontaria della società controllata Dmedia Group S.p.A., dipende dal mantenimento in continuità aziendale, secondo i principi contabili, nel tempo necessario per addivenire alla Vendita Immobili Ipotecati, così da consentire a Dmedia Group S.p.A. di distribuire dividendi alla controllante DMAIL, affinché possa provvedere al saldo delle proprie spese di gestione in base al Business Plan DMAIL e, in ultima battuta, da consentire a quest'ultima di mantenere integra l'iscrizione del valore della relativa partecipazione nel proprio bilancio di esercizio, con conseguente effetto positivo sulla consistenza del patrimonio netto.

\*\*\*

### **9.4 La Proposta di Concordato: le modalità di ricavo dell'attivo**

La Proposta di Concordato prevede che l'attivo concordatario, necessario per l'esdebitazione della Società, venga realizzato, nella misura e secondo le

modalità di seguito illustrate, attraverso:

- l'Aumento di Capitale;
- l'Impegno D Holding;
- la Garanzia D Holding;
- l'Impegno Odissea e D.Print;
- la Vendita Immobili Ipotecati;

Queste modalità di adempimento delle obbligazioni concordatarie verranno esaminate nei successivi paragrafi.

\* \* \*

### ***9.5 Segue: l'Aumento di Capitale, l'Impegno D Holding e la Garanzia D Holding***

Ai fini del buon esito della procedura di concordato preventivo, il Piano di Concordato prevede:

- (i) la revoca, sotto condizione del Decreto di Omologazione dell'aumento di capitale deliberato in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione (come in seguito definiti) omologati ai sensi dell'art. 182-bis legge fall. da codesto Ill.mo Tribunale in data 31 luglio 2014 (cfr. docc. 43, 44 e 45, nonché doc. 8, già agli atti);
- (ii) l'Aumento di Capitale, per un importo complessivamente pari a Euro 16.197.400,00, di cui
  - Euro 8.197.400,00 già versati in favore della Società, di cui Euro 224.000,00 da Norfin S.p.A. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 10.000,00 da Niteroi S.r.l. a titolo di

versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 1.243.400,00 da Smalg S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, (oggi Odissea S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione della prima in quest'ultima), Euro 40.000,00 da Banfort Consultadoria a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 3.455.000,00 da Odissea S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale e di finanziamenti in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione ed Euro 3.225.000,00 da Rotosud S.p.A. a titolo di finanziamento in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione (oggi imputabili a D.Print S.p.A.<sup>23</sup>);

- Euro 8.000.000,00, di cui Euro 100.000 già versati in data 10 giugno 2015 ed Euro 7.900.000,00 da versarsi da parte del socio D Holding in esecuzione del Decreto di Omologazione, con la precisazione che, a seguito dell'Aumento di Capitale, verranno assegnate a D Holding, anche per effetto dell'impegno di cui al punto (v) che segue, azioni corrispondenti ad un totale di Euro 15.923.400,00, a Niteroi azioni corrispondenti ad un totale di Euro 10.000,00, a Norfin azioni corrispondenti ad un totale di Euro 224.000,00, a Banfort Consultadoria LDA azioni corrispondenti ad un totale di Euro 40.000,00;

(iii) l'Impegno D Holding (cfr. doc. 47);

---

<sup>23</sup> Si precisa che D.Print S.p.A., con atto notarile in data 30 giugno 2015, ha acquisito un ramo di azienda di Rotosud S.p.A. comprensivo dei crediti da quest'ultima vantati verso DMAIL per l'importo complessivo di Euro 3.225.000,00 a seguito del quale, a far data dal 1 luglio 2015, D.Print S.p.A. è subentrata nei diritti di credito verso la Società (doc. 46).



- (iv) la Garanzia D Holding (cfr. doc. 48);
- (v) l'Impegno Odissea e D.Print (cfr. doc. 49).

Una volta pronunciato il Decreto di Omologazione, la somma pari ad Euro 7.900.000,00 destinata all'Aumento di Capitale verrà versata sul Conto Deposito, la cui movimentazione potrà avvenire solo a firma abbinata con quella del Commissario Giudiziale, e verrà liberata a beneficio dei creditori secondo i tempi previsti nel Piano di Ripagamento.

Con riferimento all'Aumento di Capitale, a fini di chiarezza, si precisa che la Società intende sottoporre all'assemblea dei soci una proposta di aumento di capitale delegato ai sensi dell'art. 2443 c.c., con efficacia sospensivamente condizionata al Decreto di Omologazione, così attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare in maniera puntuale le caratteristiche dell'aumento di capitale ed in particolare il numero ed il prezzo di emissione (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni, a ridosso del Decreto di Omologazione e tenendo in considerazione inter alia l'obiettivo di mantenere lo status di società quotata di DMAIL. L'esecuzione dell'Aumento di Capitale, unitamente agli effetti conseguenti allo stralcio concordatario sono idonei a ripristinare il patrimonio netto e civilistico della Società in misura superiore al capitale sociale, eliminando dunque la situazione di perdita rilevante ex art. art. 2447 c.c..

Per completezza, si riporta di seguito una sintetica descrizione di dettaglio degli atti societari preparatori e gli atti esecutivi propedeutici e funzionali alla esecuzione dell'Aumento di Capitale ed al conseguente risanamento aziendale di DMAIL, nell'ottica della continuità che verrà garantita nell'ambito del Piano di Concordato, indicando e, ove possibile documentando, il relativo stato di esecuzione.



1	Venerdì 28 agosto 2015	Incontro preliminare tra l'amministratore indipendente Avv. Emanuela Chelo e i consulenti legali e finanziari al fine di acquisire ogni informazione utile sull'operazione, anche ai fini dell'applicazione della disciplina delle operazioni con parti correlate, tenuto conto che D.Holding è oggi il socio di DMAIL che detiene la maggioranza relativa dei diritti di voto.
2	Venerdì 28 agosto 2015	Spedizione dell'avviso di convocazione della riunione del CdA.
3	Venerdì 4 settembre 2015	Emissione del parere previsto dalla procedura OPC da parte dell'Avv. Emanuela Chelo quale unico amministratore indipendente.
4	Venerdì 4 settembre 2015	<p>CdA notarile che approva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il bilancio di verifica della Società al 31 dicembre 2014;</li> <li>(ii) la aggiornata situazione patrimoniale, economico e finanziaria della Società al 30 giugno 2015;</li> <li>(iii) ai sensi dell'art. 152 legge fall. la proposta e il piano di concordato, con i relativi allegati ex art. 161 comma secondo legge fall. ed il relativo deposito avanti al Tribunale di Milano;</li> </ul> <p>e convoca un successivo CdA del 29 settembre 2015 per approvare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2014;</li> <li>(ii) il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015;</li> <li>(iii) la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015;</li> <li>(iv) eventuale ulteriore documentazione finanziaria o situazione</li> </ul>

		<p>patrimoniale;</p> <p>(v) la proposta di revoca delle delibere assunte in esecuzione degli accordi ex art. 182-bis legge fall. ivi incluse le delibere inerenti gli aumenti di capitale previsti da tali accordi;</p> <p>(vi) la proposta di conferimento di delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. relativa all'AuCap a pagamento riservato a D.Holding;</p> <p>(vii) la proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto;</p> <p>(viii) la convocazione dell'assemblea dei soci della Società in sede ordinaria e straordinaria;</p> <p>(ix) la relazione illustrativa del CdA ai sensi degli artt. 2441, co. 5 e 6, c.c., art. 125-ter TUF e art. 72 del Regolamento Emittenti;</p> <p>(x) la bozza di documento informativo previsto dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate.</p>
5	Martedì 8 settembre 2015	Deposito del piano di concordato preventivo, della proposta di concordato preventivo e della memoria di deposito.
6	Martedì 29 settembre 2015	<p>CdA che approva:</p> <p>(i) il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2014;</p> <p>(ii) il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015;</p> <p>(iii) la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015;</p> <p>(iv) eventuale ulteriore documentazione finanziaria o situazione patrimoniale;</p> <p>(v) la proposta di revoca delle delibere assunte in esecuzione degli accordi ex art. 182-bis legge fall. ivi incluse le delibere inerenti agli aumenti di capitale previsti da tali accordi;</p>

		<p>(vi) la proposta di conferimento di delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. relativa all'AuCap a pagamento riservato a D.Holding;</p> <p>(vii) la proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto;</p> <p>(viii) la convocazione dell'assemblea dei soci della Società in sede ordinaria e straordinaria;</p> <p>(ix) la relazione illustrativa del CdA ai sensi degli artt. 2441, co. 5 e 6, c.c., art. 125-ter TUF e art. 72 del Regolamento Emittenti;</p> <p>(x) la bozza di documento informativo previsto dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate.</p>
6	Mercoledì 30 settembre 2015	Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 125- <i>bis</i> TUF e dell'art. 11.1 dello statuto.
7	Mercoledì 30 settembre 2015	Invio della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a Consob.
8	Mercoledì 30 settembre 2015	Invio della relazione finanziaria annuale, del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 comprensive dei relativi allegati a (i) il Collegio Sindacale e (ii) la società di revisione.
9	Venerdì 2 ottobre 2015	Pubblicazione documento informativo OPC
10	Mercoledì 7 ottobre 2015	<p>Pubblicazione presso la sede sociale e il sito internet della Società di:</p> <p>(i) il parere dell'Amministratore Indipendente;</p> <p>(ii) la relazione illustrativa del CdA e</p>

		(iii) la relazione finanziaria annuale, il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, comprensive dei relativi allegati.
<b>11</b>	[Giovedì 8 ottobre 2015]	Ammissione al concordato
<b>12</b>	Mercoledì 28 ottobre 2015	Assemblea della Società:  (i) in sede ordinaria per deliberare, tra l'altro, l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2014; e  (ii) in sede straordinaria per deliberare, tra l'altro, per: (a) la revoca delle deliberazioni di aumento del capitale sociale adottate dall'assemblea straordinaria in data 1 agosto 2014 in esecuzione degli accordi ex art. 182-bis legge fall.; e (b) l'approvazione dell'operazione di AuCap e l'adozione delle conseguenti delibere, ivi inclusa l'attribuzione della delega ex art. 2443 c.c. e la connessa modifica dello statuto.
<b>13</b>	Giovedì 29 ottobre 2015	Deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari.
<b>14</b>	Lunedì 2 novembre 2015	Messa a disposizione del pubblico del rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 125- <i>quater</i> co. 2 TUF.  Invio a Consob del nuovo Statuto della Società.
<b>15</b>	Venerdì 11 dicembre 2015	Riunione del CdA che fissa il prezzo e l'ammontare dell'AuCap e approva la relazione illustrativa ex art. 2441, co. 6, c.c. e art. 72 del Regolamento Emittenti.

16	Venerdì 11 dicembre 2015	Trasmissione della relazione del CdA alla società di revisione.
17	Mercoledì 23 dicembre 2015	Emissione delle osservazioni del Collegio Sindacale di DMAIL sulla relazione illustrativa del CdA.  Trasmissione della relazione del CdA alla Consob.
18	Lunedì 4 gennaio 2016	Emissione della relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relativo all'AuCap con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 5 e 6 c.c. e art. 158, co. 1 TUF.  Pubblicazione di tale relazione sul sito internet e presso la sede della Società.
19	[Gennaio 2016]	Adunanza dei creditori
20	Lunedì 25 gennaio 2016	Riunione del CdA per approvare l'operazione di AuCap in esercizio della delega ex art. 2443 c.c. e adozione delle deliberazioni conseguenti da parte del CdA (subordinatamente all'omologa definitiva del concordato).
21	Entro sabato 30 gennaio 2016)	Deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni del CdA.
22	1° metà di febbraio 2016 (4-15 febbraio 2016)	Deposito in Consob della bozza del prospetto informativo relativo all'AuCap ai sensi dell'art. 113 del TUF.  Comunicazione a Borsa Italiana dell'AuCap e del deposito in Consob della bozza del prospetto informativo.
23	[Prima metà di aprile 2016]	Omologazione del concordato preventivo

24	Seconda metà di aprile 2016	Nulla osta Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'AuCap.  Comunicato stampa relativo all'avvenuto rilascio del nulla osta Consob.
25	Fine aprile 2016	Pubblicazione del prospetto informativo.
26	Fine aprile / 1° settimana di maggio 2016	Esecuzione dell'AuCap: Sottoscrizione delle azioni da parte di D. Holding.  Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 TUF.
27	1° settimana di maggio 2016	Deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (i) dell'attestazione che l'AuCap è stato eseguito e (ii) del testo integrale dello statuto aggiornato (ossia con il nuovo capitale sociale e il numero delle azioni emesse e sottoscritte).  Comunicazione alla Consob e al pubblico della variazione del capitale sociale.

\* \* \*

### **9.6 Segue: la Vendita Immobili Ipotecati**

Come sopra evidenziato, la soddisfazione del creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, anche “**BNL**”) sarà realizzata tramite la canalizzazione dei canoni di locazione dovuti dai conduttori degli Immobili Ipotecati, siccome ceduti in esecuzione del contratto di mutuo (cfr. doc. 49-ter), e la liquidazione degli stessi immobili - siti in Sieci (FI) e Bomporto (MO) - su cui gravano le ipoteche di primo grado iscritte al tempo di concessione del credito dipendente dal relativo contratto originario (cfr. doc. 49-ter).



Più precisamente i due immobili sono qui di seguito brevemente descritti:

- a. il primo sito in Sieci (FI) in Via Aretina, 25 di 1.173 mq di superficie lorda, n.2 piani fuori terra categoria catastale C/3 laboratori, destinazione d'uso uffici più magazzini;
- b. il secondo sito in Bomporto (MO) in Via Aldo Moro, 41 di 7.288 mq di superficie lorda, n.1 piano fuori terra, categoria catastale D/8 e A/3, destinazione d'uso prevalente magazzini.

Quanto all'ammontare del credito BNL, come sopra detto, esso è compreso tra i crediti dei creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis legge fall.. Come sopra esposto, in linea con quanto affermato anche da codesto Tribunale<sup>24</sup>, la Società ha ritenuto applicabile l'art. 55 legge fall. con la conseguenza che anche il credito di BNL deve ritenersi scaduto agli effetti del concorso, a nulla rilevando la circostanza – come ben chiarito da questo stesso Tribunale– che il credito in questione sia oggetto di un piano di ammortamento con previsione di moratoria fino al 31 dicembre 2015.

Ritenuta l'obbligazione pecuniaria nei confronti di BNL scaduta agli effetti del concorso, la Società, in ossequio ai principi che disciplinano la procedura di concordato preventivo, ha verificato se i beni su cui grava l'ipoteca siano o meno capienti ai fini della soddisfazione del citato credito, giungendo – sulla base della relazione rilasciata dall'Ing. Alberto Maria Lunghini della società Reddy's Group – alla conclusione per cui tali beni

---

<sup>24</sup>Trib. Milano, decreto 4 novembre 2014, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

sono solo parzialmente capienti. Infatti, come sottolineato nella relazione ai sensi dell'art. 160 comma secondo, legge fall. i beni sui quali insiste la causa di prelazione hanno un valore di mercato pari ad Euro 1.760.000,00 (cfr. doc. 50).

Dunque, la Società in applicazione dell'art. 160, comma secondo, legge fall. e corredando la presente proposta con la relazione giurata del Prof. Renato Giovannini (cfr. doc. 51), ha degradato una parte del credito di BNL al chirografo, prevedendo che il creditore BNL, per tale parte di credito, sia equiparato agli altri creditori chirografari, ed eserciti il voto ai sensi dell'art. 177 legge fall..

Più precisamente, gli Immobili Ipotecati sono stati valutati dall'Ing. Alberto Maria Lunghini della società Reddy's Group per un valore pari ad Euro 1.760.000,00, che la Società stima di realizzare entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione. Pertanto, essendo gli immobili su cui gravano le ipoteche solo parzialmente capienti, nel Piano di Concordato è stata prevista la soddisfazione parziale del Creditore Ipotecario BNL per un importo pari ad Euro 2.439.199,00, con conseguente degradazione a creditore chirografario per la restante somma di Euro 2.063.713,82 (che tiene conto l'ammontare dei canoni di locazione dovuti dai conduttori degli Immobili Ipotecati sino alla data della Vendita Immobili Ipotecati, se e nella misura in cui siano o saranno pagati) ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 secondo comma legge fall.<sup>25</sup>. Tale stima è ulteriormente corredata dalla

---

<sup>25</sup>Il secondo comma dell'art. 160 legge fall., introdotto dal D.Lgs. 169/2007 consente il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati in caso di incapienza dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. *Ratio* della norma è quella di equiparare il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione a quello ottenibile nell'esecuzione fallimentare. Oggetto della presente relazione è quindi la stima del valore di mercato dei beni rientranti nel piano concordatario al fine di attestare che questo soddisfi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della

relazione del Prof. Renato Giovannini, il quale ha attestato che la soddisfazione, pur non integrale, del creditore BNL munito di ipoteca **risulta non inferiore a quanto tale creditore otterrebbe in caso di liquidazione** (cfr. doc. 51).

Quanto alla tempistica di soddisfazione di BNL, la Società evidenzia che essa è collegata alla tempistica di liquidazione del bene che si stima avvenga entro un anno dal Decreto di Omologazione e, quindi, entro il termine previsto dall'art. 186-bis legge fall., senza che si ponga una questione di soddisfazione differita rispetto a quella proposta per i creditori privilegiati generali.

\* \* \*

#### **9.7. *Segue:* la prognosi di soddisfazione dei creditori e della conseguente esdebitazione della Società**

Il ricavato dalla Vendita Immobili Ipotecati andrà a soddisfare solo parzialmente il credito vantato dal creditore ipotecario BNL, il cui realizzo è stato stimato entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione.

Come anticipato sopra, risultando gli Immobili Ipotecati incapienti, il credito vantato da BNL, per l'importo eccedente, stimato in Euro 2.063.713,82, viene degradato a credito chirografario e, quindi, in ossequio al principio di *par condicio creditorum*, sarà soddisfatto con le stesse modalità degli altri creditori chirografari.

Con riferimento ai creditori diversi da BNL, la Proposta di Concordato prevede la relativa soddisfazione entro un anno dall'emissione del Decreto

---

collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.



di Omologazione tramite le disponibilità liquide derivanti dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale, che verranno impiegate per rimborsare il debito concorsuale di tutti i creditori concorsuali, senza classamento e diversi da BNL, come di seguito ripartito:

- creditori prededucibili e spese di giustizia pari a Euro 1.029.904,00;
- creditori privilegiati generali pari a Euro 5.678.608,00 3.614.894,18;
- creditore privilegiato speciale BNL su bene incapiente per l'eccedenza chirografaria, pari a Euro 2.063.713,82;
- creditori chirografari pari a Euro 42.484.000,00.

Più precisamente, la Proposta di Concordato che la Società sottopone al Tribunale ed ai creditori prevede:

- a. il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei relativi interessi entro 6 (sei) mesi dal Decreto di Omologazione;
- b. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali e dei relativi interessi entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione;
- c. il pagamento del creditore ipotecario, titolare di privilegio speciale, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura parziale, come stimata nella relazione ex art. 160, comma 2, legge fall. del prof. Renato Giovannini che risulterà al tempo della Vendita Immobili Ipotecati e, comunque, entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione;
- d. il pagamento dei crediti chirografari, inclusa la porzione degradata del credito ipotecario, assistito da privilegio speciale, di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in una misura che si attesterà, secondo

le previsioni eseguite in base ad un giudizio di ragionevole prognosi, in misura pari all'8,26% (otto virgola ventisei per cento) dei rispettivi crediti, entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione, salvo autorizzazione da parte del Tribunale ad effettuare riparti, anche parziali, anteriormente;

Questa deve dunque intendersi la Proposta di Concordato, se e nella misura in cui dovesse essere necessario utilizzare il Fondo Professionisti, il Fondo Accordi di Ristrutturazione ed il Fondo Controllate. Qualora, invece, il credito dei professionisti organizzati in associazione venisse confermato al chirografo, ovvero si ritenesse di escludere, o comunque liberare, dal passivo concordatario, il Fondo Rischi Controllate e si ritenesse di escludere, o comunque liberare, il Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione, allora le relative somme andrebbero a beneficio dei crediti chirografari, con incremento della percentuale da quella offerta del 8,26% a quella non offerta del 16,3%.

\* \* \*

### **9.8 Segue: il Piano di Concordato**

La Proposta di Concordato è formulata prendendo a riferimento:

- per quanto attiene all'attivo concordatario, i dati patrimoniali al 30 giugno 2015, oggetto di dettagliata descrizione nei documenti allegati sub docc. 62;
- per quanto attiene al passivo concordatario, i dati patrimoniali alla Data di Riferimento, oggetto di dettagliata descrizione nel documento allegato *sub* doc.63,

il tutto articolandosi in base a quanto descritto nel Piano di Concordato

allegato *sub* doc. 68.

Come precedentemente esposto, il Piano di Concordato apposta i debiti di natura prededucibile, privilegiata e chirografaria.

Si rappresentano di seguito in sintesi le voci che costituiscono il Piano di Concordato.

(Valori in k€)

PIANO DI RIPARTO	
Liquidità rinveniente dal realizzo dell'attivo di Dmail Group S.p.A.	2.439
Cash out specifico di procedura	(993)
Costi di procedura già pagati	192
Aumento di capitale soci	7.650
<b>Liquidità totale al servizio del concordato</b>	<b>9.288</b>
Predeuzione	(37)
Privilegi	(5.679)
Totale chirografi	(42.484)
<b>Liquidità al servizio del chirografo</b>	<b>3.572</b>

Per la descrizione analitica della voci sopra esposte si rimanda a quanto contenuto nella relazione alla situazione patrimoniale ed economica allegata *sub* doc. 62 ed al Piano di Concordato allegato *sub* doc. 68.

\* \* \*

## 9.9 Il Piano di Ripagamento

Si riporta di seguito uno schema di sintesi che riassume, in conformità al Piano di Ripagamento che si produce come doc. 53, gli importi da assegnare ai creditori nell'ambito di detto piano di riparto.



(Valori in K€)

PIANO DI RIPARTO DELL'ATTIVO			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.288</b>		<b>9.288</b>
predeuzione	(37)	100.0%	(37)
debiti privilegiati	(3.724)	100.0%	(3.724)
<b>RESIDUO</b>			<b>5.527</b>
fondo rischi privilegio	(1.954)	100%	(1.954)
<b>RESIDUO PER CHIROGRAFARI</b>			<b>3.572</b>
chirografo	(42.484)	-8.41%	3.572

Si precisa che l'indicazione dei termini di pagamento deve intendersi meramente esemplificativa sull'assunto che l'omologa del concordato preventivo intervenga entro la data del 30 aprile 2016, con la conseguenza che la proposta di ripagamento era e resta con termine non fisso, secondo quanto sopra indicato, dipendente dalla data in cui effettivamente sarà divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 183 legge fall., il decreto di omologazione del Piano di Concordato e della Proposta di Concordato.

Si ritiene utile evidenziare che qualora dovessero venir meno le ragioni poste a base dell'iscrizione del Fondo Professionisti, del Fondo Accordi di Ristrutturazione e del Fondo Controllate, nonché dei relativi accantonamenti ed integrazioni a stima previsti in domanda, le relative eccedenze saranno immediatamente distribuite ai creditori chirografari.

Per il dettaglio completo dei creditori beneficiari e delle rispettive cause di prelazione, si rimanda all'elenco nominativo dei creditori allegato alla presente domanda *sub* doc.65.

\*\*\*

## 9.10 Il risanamento della Società

La Proposta di Concordato prevede, oltre all'esdebitazione della Società, anche il suo risanamento sulla base del Business Plan DMAIL (che

contempla gli effetti economici delle operazioni illustrate nella presente memoria nell'arco temporale del Piano di Concordato (due anni) durante il quale la Società continuerà a svolgere la propria attività di *holding* di partecipazioni sociali, al vertice di un gruppo di società operative (cfr. doc. 42) e delle risultanze del Business Plan DMEDIA GROUP, soggetto a revisione volontaria, da cui consta il suo mantenimento in continuità aziendale, secondo i principi contabili applicabili, nel tempo necessario per addivenire alla vendita degli Immobili Ipotecati a favore di BNL, così da consentire di distribuire utili alla controllante DMAIL affinché possa provvedere al pagamento delle spese di gestione e, in ultima battuta, da consentire a quest'ultima di mantenere integra l'iscrizione del valore della relativa partecipazione del proprio bilancio di esercizio, con conseguente effetto positivo sulla consistenza del patrimonio netto.

Come risulta dal Business Plan Dmedia Group (cfr. doc. 52), nell'arco temporale del Piano di Concordato (2015-2016):

- la controllata Dmedia Group S.p.A. si manterrà in continuità aziendale ed avrà un patrimonio netto positivo;
- in conseguenza di quanto sopra, la controllata Dmedia Group S.p.A. sarà in grado di distribuire utili alla Società, affinché questa possa provvedere al pagamento delle spese di gestione;
- ancora in conseguenza di quanto precede, il valore della partecipazione in Dmedia Group S.p.A. potrà essere mantenuto integro nel bilancio di esercizio della controllante DMAIL e non dovrà essere svalutato.

Con riferimento al valore della partecipazione nelle altre due società

interamente controllate da DMAIL, si precisa quanto segue:

- Dmedia Commerce S.p.A. con socio unico in liquidazione, a seguito del deposito in data 16 giugno 2015 di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma sesto legge fall., è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in bianco dal competente Tribunale di Firenze con provvedimento in data 25 giugno 2015. Pertanto il valore della partecipazione nel Piano di Concordato è stato prudenzialmente azzerato;
- Buy on Web S.p.A. in liquidazione è una società che è stata posta in liquidazione in data 5 aprile 2011 pertanto, nel Piano di Concordato, il valore della sua partecipazione è stato prudenzialmente azzerato.

## CAPITOLO 10

### **La fattibilità del Piano di Concordato e la vantaggiosità per i creditori sociali rispetto alle alternative di vendita in esercizio dell'azienda e di vendita atomistica dei cespiti aziendali**

La fattibilità del Piano di Concordato è oggetto di specifica relazione da parte di un professionista rispondente ai requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n. 267/1942 e alla sua relazione si deve necessariamente rimandare per la trattazione analitica del tema.

Si allega l'attestazione *ex art.* 161 legge fall. dell'esperto Prof. Renato Giovannini, commercialista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), legge fall., con studio in Roma, Via Venti Settembre n. 98/G (cfr. doc. 54).

Preme osservare che, nell'attestazione allegata, il Prof. Renato Giovannini ha verificato:

- (i) la veridicità dei dati contabili e la ragionevolezza degli elementi valutativi esposti nella presente memoria e nel collegato Piano di Concordato;
- (ii) la fattibilità del Piano di Concordato, anche nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 186-*bis* legge fall., vale a dire nella prospettiva della funzionalità della continuità aziendale alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari;
- (iii) la plausibilità dei termini di adempimento contemplati dalla Proposta di Concordato;

(iv) la coerenza delle risorse finanziarie poste a copertura della continuità aziendale ex art. 186-bis legge fall.;

Si precisa, inoltre, che nella relazione allegata, il Prof. Renato Giovannini ha altresì attestato che il Piano di Concordato e la Proposta di Concordato, considerati anche in un'ottica di continuità aziendale ex art. 186-bis legge fall., sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori laddove la comparazione tra lo scenario proposto ed il valore di liquidazione dei beni aziendali depone in favore assoluto del primo.

## CAPITOLO 11

### I vantaggi del Piano e della Proposta di Concordato rispetto all'alternativa fallimentare

I creditori esprimeranno, attraverso il proprio voto, un proprio autonomo giudizio sulla convenienza della Proposta di Concordato di DMAIL.

Ma sin d'ora appare *ictu oculi* evidente che, nell'ipotesi alternativa del fallimentare:

- (i) sarebbe impedita la prosecuzione dell'attività aziendale,
- (ii) sarebbe impedita la sottoscrizione e la liberazione dell'Aumento di Capitale, in quanto l'impegno del socio D Holding S.r.l. a sottoscrivere ed a liberare integralmente l'Aumento di Capitale è sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato preventivo,
- (iii) verrebbe meno l'Impegno Odissea e D.Print.,
- (iv) gli incassi di alcuni crediti non sarebbero più certi, ma bisognerebbe mettere in conto eventuali giudizi per il loro recupero,
- (v) vi sarebbe un grave danno occupazionale riflesso sulla Dmedia Group S.p.A.,
- (vi) vi sarebbe un ulteriore grave pregiudizio per la controllata Dmedia Group S.p.A., consistente nella perdita, da parte della stessa e per effetto del fallimento della controllante, di ogni possibilità di accesso al credito bancario.

Quest'ultimo scenario sarebbe quindi assolutamente disastroso per i



creditori: i privilegiati sarebbero destinati a ricevere un parziale soddisfacimento ed i chirografari sarebbero destinati a non essere soddisfatti, in alcuna misura.

Deve poi ancora osservarsi come, nel caso di specie, l'effetto depotenziante dell'azione revocatoria contenuto nella nuova formulazione dell'art. 67 legge fall. priverebbe l'alternativa del fallimento del suo principale vantaggio, consistente appunto nella possibilità di addivenire all'acquisizione, tramite l'azione revocatoria, di consistenti attivi altrimenti non realizzabili.

Sul fronte dei vantaggi specifici del Piano di Concordato, oltre alla certezza dei tempi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, occorre osservare come lo stesso sarà totalmente sganciato dai lacci burocratici che contraddistinguono le liquidazioni fallimentari, ma soprattutto i tempi di riparto non subiranno dilatazioni conseguenti a tutti quei processi e procedimenti che normalmente si collegano al processo fallimentare e che da questo derivano.

## **CAPITOLO12**

### **Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia**

Saranno disponibili, entro il termine che si auspica sarà fissato in giorni 15 (quindici), le attività liquide per il deposito delle spese di giustizia, stimate in Euro 200.000,00.

Ai sensi dell'art. 163, comma 4, del R.D. n. 267/1942, la Ricorrente chiede che il Tribunale determini l'ammontare del deposito delle spese, da versare in Cancelleria, in misura pari al 20% della suddetta somma, pari quindi a Euro 40.000,00.

### **CAPITOLO13**

**Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.**

Non risultano titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, fatta eccezione per gli Immobili Ipotecati.

## CAPITOLO14

### **Istanza autorizzativa ex art. 169-bis legge fall. allo scioglimento degli Accordi Cassa Lombarda e Banco Popolare ex art. 182-bis legge fall.**

Come ampiamente descritto nei precedenti paragrafi, la Società ha stipulato con alcuni creditori finanziari un complessivo accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fall. omologato dal Tribunale di Milano con provvedimento in data 31 luglio 2014, contenuto e documentato nei seguenti tre distinti accordi (gli “**Accordi di Ristrutturazione**”):

- 1) un primo accordo (“**Accordo Banche**”), sottoscritto anche dalle società controllate Dmedia Group S.p.A. e Dmedia Commerce S.p.A. con solo riguardo alle previsioni relative al finanziamento di tali società, volto a ristrutturare e disciplinare il complessivo indebitamento di DMAIL nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Carisbo S.p.A. e Unicredit S.p.A. mediante la rinuncia ad una parte dei rispettivi crediti ed il riscadenziamento dei crediti residui;
- 2) un secondo accordo tra la Società e Cassa Lombarda S.p.A. (“**Accordo Cassa Lombarda**”), volto alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società nei confronti di Cassa Lombarda S.p.A., complessivamente pari ad Euro 1.224.000 alla data del 31 dicembre 2013. In forza di tale accordo, Cassa Lombarda S.p.A. rinunciava ad una parte (circa il 59%) del proprio credito pari ad

Euro 723.000,00, riscadenzando il termine di pagamento del residuo ammontare;

- 3) un terzo accordo tra la Società, Banco Popolare S.C. e Credito Bergamasco S.p.A. (“**Accordo Banco Popolare**”), volto alla ristrutturazione dell’indebitamento della Società nei confronti di Banco Popolare S.C., pari ad Euro 1.594.000 alla data del 31 dicembre 2013, e di Credito Bergamasco S.p.A., complessivamente pari ad Euro 1.317.000 alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, l’Accordo Banco Popolare prevedeva una rinuncia da parte di Banco Popolare S.C. e di Credito Bergamasco S.p.A. ad una porzione del loro credito, pari complessivamente ad Euro 1.789.000,00, corrispondente circa al 61,5% dell’esposizione debitoria complessiva nei confronti dei due predetti istituti, riscadenzando il termine di pagamento del residuo ammontare.

Come già indicato, il primo accordo è stato risolto in data 7 agosto 2015, mentre, rispetto agli altri due accordi, la Società ritiene che non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 169-bis legge fall. in quanto gli accordi di ristrutturazione non possano essere qualificati come “contratti in corso di esecuzione”, difettandone il presupposto essenziale delle reciproche obbligazioni non ancora eseguite. Infatti, nel caso che ci riguarda, le obbligazioni assunte dalle banche si sono esaurite al momento della concessione del credito, residuando solo un’obbligazione di restituzione del debito da parte della Società alle nuove scadenze indicate, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 55 legge fall. applicabile anche all’istituto del concordato preventivo, in base al quale “*i debiti pecuniari si considerano scaduti agli effetti del concorso*” alla data di deposito ricorso per

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma sesto legge fall..

Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Illustrissimo Tribunale ritenesse che gli Accordi Cassa Lombarda e Banco Popolare debbano essere qualificati come “contratti in corso di esecuzione”, la Società propone apposita istanza affinché venga autorizzato, ai sensi dell'articolo 169-bis legge fall., lo scioglimento degli stessi, prevedendo a titolo di indennizzo da allocare al rango chirografario, i seguenti importi pari alla quota stralciata di debito:

<b>Tipo</b>	<b>24/04/2015</b>
Banco Popolare	(1.109.524)
Cassa Lombarda	(724.011)
<b>Totale complessivo</b>	<b>(1.833.535)</b>

Al riguardo, si ribadisce come le modifiche apportate all'art. 169-bis legge fall. dal decreto legge n. 83/2015 del 27 giugno 2015, entrato in vigore il 27 giugno 2015 e convertito in legge con legge 6 agosto 2015 n. 132, sono applicabili al caso di specie in quanto si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge



## CAPITOLO 15

### Istanza autorizzativa ex art. 167 legge fall. all' accordo transattivo con il dott. Paolo Greguol

Si fa istanza affinché codesto Illustrissimo Tribunale, al fine di ridurre i costi aziendali, autorizzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 secondo comma legge fall. l'accordo transattivo sottoscritto in data 7 settembre 2015 con il dott. Paolo Greguol, dirigente della Società, con ciò attribuendo efficacia alla sottoscrizione apposta dalla Società e consentendo l'avveramento della condizione sospensiva in esso pattuita. Al riguardo, si precisa che il dott. Paolo Greguol è stato assunto da DMAIL in data 1 ottobre 2014 nel ruolo di "*Direttore servizi e-commerce e development new business*" anche nella prospettiva di una fusione della partecipata Dmedia Commerce S.p.A. nella Società, come previsto nell'ambito degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. sottoscritti da DMAIL e che attualmente percepisce una RAL di Euro 200.000,00 oltre che una vettura aziendale quale *benefit*. Tuttavia, già dal mese di marzo 2015, con l'avvio della liquidazione di Dmedia Commerce S.p.A. e, con ancor maggiore evidenza, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte della stessa (cfr. doc. 55) e dell'affitto dell'azienda DMC, il dott. Greguol è stato, sostanzialmente, privato di qualsiasi attività nonché responsabilità, non rivestendo più di fatto un ruolo manageriale, né internamente né nei rapporti esterni.

In questo contesto, la Società aveva condiviso con il dott. Greguol la necessità di iniziare un percorso di c.d. "smaltimento delle ferie accumulate", al quale il medesimo ha acconsentito nell'interesse aziendale,

utilizzando tutti i giorni di ferie maturati (così che i medesimi non costituissero un ulteriore costo nel contesto della cessazione del rapporto).

Il dott. Paolo Greguol, pur dimostrandosi disponibile a valutare un percorso di uscita condiviso, ha fatto presenti le sue ragioni, evidenziando il demansionamento subito (e i conseguenti danni all'immagine professionale), nonché l'esistenza di attività di sviluppo che il medesimo sta comunque svolgendo in un'ottica di continuità aziendale e che renderebbero illegittimo un licenziamento per soppressione della posizione<sup>26</sup>.

Considerando quanto sopra, il dott. Greguol si è reso disponibile a definire la sua posizione mediante una soluzione non contenziosa (le cui rinunce avranno effetto anche nei confronti della partecipata Dmedia Commerce S.p.A. nonché nei confronti dell'intero Gruppo) purché tale soluzione preveda un riconoscimento delle sue doglianze.

Pertanto, la Società in data 7 settembre 2015 ha stipulato con dott. Greguol un accordo transattivo, la cui validità ed efficacia è sospensivamente condizionata all'ottenimento della autorizzazione da parte del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 167 comma secondo legge fall. (**doc. 69**) che prevede:

---

<sup>26</sup>Di seguito evidenziamo i rischi che potrebbero scaturire in caso di licenziamento:

- a. Data la sua anzianità, in sede di licenziamento per soppressione della posizione lavorativa gli spetterebbe un periodo di preavviso pari a 6 mesi e, quindi ad un'indennità per mancato preavviso la quale ha un costo aziendale (retribuzione lorda più contributi) di circa 156.000 Euro;
- b. A tale costo "dovuto" si sommerebbero eventuali ulteriori potenziali costi che riepilogo (determinati in base ai conteggi effettuati da Manageritalia, l'associazione sindacale dei dirigenti di settore alla quale il dott. Paolo Greguol si è rivolto per la tutela della sua posizione e la predisposizione di conteggi connessi alla quantificazione del potenziale outcome connesso alla sua eventuale uscita dalla Società):
  - ✓ indennità supplementare (i.e. tra 6 e 18 mesi), solo in caso in caso di illegittimità del licenziamento, e, quindi in un importo variabile tra euro ed Euro 115.000 e Euro 347.000
  - ✓ rischi di richieste danni morali, all'immagine e per demansionamento (5 mesi): potrebbero essere stimabili in 50.000 per voce per un totale di Euro 150.000,00
  - ✓ spese legali da determinare in base all'evoluzione di una possibile azione.

- ✓ il pagamento di un importo lordo pari a Euro 197.000,00 che verrà erogato quale incentivo all'esodo;
- ✓ il pagamento di un ulteriore importo pari ad Euro 3.000,00 lordo (poco più di 2 mensilità, considerando che la mensilità lorda valorizzata da Manageritalia è pari a Euro 19.200,00 circa) a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale novativa rispetto a tutte le attività dal medesimo ricoperte nel contesto del Gruppo;
- ✓ rateizzazione dell'importo complessivo di Euro 200.000,00 in 8 mensilità;
- ✓ rinuncia a qualsivoglia altra pretesa economica o risarcitoria da parte del Dott. Greguol;
- ✓ risoluzione consensuale del rapporto nel giorno in cui verrà depositata l'autorizzazione ex art. 167 legge fall. o prevista da altra norma applicabile;
- ✓ compensazione degli importi netti che verranno erogati a titolo retributivo dal 1 settembre 2015 alla data di risoluzione.

La soluzione transattiva di cui sopra comporta dei grandi vantaggi economici per DMAIL, perché permette di eliminare in radice tutti i rischi che una società normalmente subisce quando affronta un contenzioso connesso al licenziamento di un dirigente, mediante una definizione transattiva con riferimento a qualsiasi possibile evento-rischio pregresso, a beneficio dei creditori di DMAIL.

Al riguardo, si precisa che la Società ha stanziato nel Piano di Concordato l'importo di Euro 200.000,00 pari all'importo oggetto dell'accordo transattivo.

Per tale ragione, la Società fa apposita istanza affinché codesto Illustrissimo Tribunale autorizzi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 167 secondo comma legge fall., l'accordo transattivo stipulato con il dott. Paolo Greguol allegato *sub* doc. 69, con ciò attribuendo efficacia alla sottoscrizione apposta dalla Società e consentendo l'avveramento della condizione sospensiva in esso pattuita.

## **CAPITOLO16**

### **Proposta (eventuale) del Liquidatore Giudiziale**

In ragione della natura del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo, DMAIL non ritiene necessaria la nomina di un Liquidatore giudiziale.

Nonostante ciò, in via meramente prudenziale ed al fine di non incorrere in alcun vizio di inammissibilità della domanda concordataria, nel caso in cui il Tribunale reputasse necessaria tale nomina, la Società con la presente memoria propone quale Liquidatore il Dott. Alfredo Ravo (con Studio in Milano, Via Filippo Turati, n. 8), che dovrà procedere alla liquidazione dei beni sociali ed alla conseguente distribuzione dell'attivo concordatario.

Si rileva inoltre che il Dott. Alfredo Ravo è un professionista avente le qualità indicate dall'art. 28 legge fall. come richiesto dall'univoco e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 15699/2011; Cass. n. 1237/2013).

### §§§

Tutto ciò premesso, la **DMAIL S.p.A.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

#### CONSIDERATO CHE

la **DMAIL S.p.A.** è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall'art. 160 legge fall. per ottenere il beneficio del concordato preventivo;

vi sono serie prospettive, con la continuità aziendale, di pagare integralmente le spese di giustizia, le spese societarie, nonché il 100% dei creditori privilegiati generali nei limiti sopra indicati e dei creditori chirografari in conveniente percentuale;

non si è ritenuto di suddividere i creditori in classi;

#### TENUTO CONTO CHE

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è unita alla presente memoria, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni, non si è proceduto a classare i creditori,

#### CHIEDE

- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con gli illustrati Piano di Concordato, Business Plan DMAIL, Aumento di Capitale, Impegno D Holding, Garanzia D Holding, Impegno Odissea e D.Print, Vendita Immobili Ipotecati Business Plan DMEDIA GROUP e Piano di Ripagamento che prevedono:



- a. il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei relativi interessi entro 6 (sei) mesi dal Decreto di Omologazione;
  - b. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali e dei relativi interessi entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione;
  - c. il pagamento del creditore ipotecario, titolare di privilegio speciale, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura parziale, come stimata nella relazione ex art. 160, comma 2, legge fall. del prof. Renato Giovannini che risulterà al tempo della Vendita Immobili Ipotecati e, comunque, entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione;
  - d. il pagamento dei crediti chirografari, inclusa la porzione degradata del credito ipotecario, assistito da privilegio speciale, di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in una misura che si attesterà, secondo le previsioni eseguite in base ad un giudizio di ragionevole prognosi, in misura pari all'8,26% (otto virgola ventisei per cento) dei rispettivi crediti, entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione da parte del Tribunale ad effettuare riparti, anche parziali, anteriormente;
- in via subordinata e per il caso di ritenuta necessità, di disporre l'immediato scioglimento degli accordi Cassa Lombarda e Banco Popolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169-bis legge fall., prevedendo, a titolo di indennizzo da allocare al rango chirografario, gli importi descritti nel capitolo 14;

- di autorizzare l'accordo transattivo sottoscritto con il dott. Paolo Greguol ai sensi dell'art. 167 legge fall. secondo i termini e le condizioni descritte nel capitolo 15, con ciò attribuendo efficacia alla sottoscrizione apposta dalla Società e consentendo l'avveramento della condizione sospensiva in esso pattuita;
- di concedere, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, termine di 15 (quindici) giorni per apportare eventuali integrazioni al piano e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, legge fall..

\* \* \*

Si produce, in progressione numerica ai documenti già versati in atti, copia dei seguenti documenti:

- 40) visura camerale storica della Società;
- 41) determina ai sensi dell'art. 152 legge fall.;
- 42) Business Plan Dmail;
- 43) Accordo Banche;
- 44) Accordo Cassa Lombarda;
- 45) Accordo Banco Popolare;
- 46) comunicazione inviata da D.Print S.p.A. in merito all'acquisto del ramo di azienda di Rotosud S.p.A.;
- 47) Impegno Dholding;
- 48) Garanzia Dholding, bonifico garanzia e quietanza pagamento;
- 49) Impegno Odissea e D.Print;
- 49-bis) Contratti di locazione e sublocazione Immobili Ipotecati;
- 49-ter) Contratto di mutuo stipulato da DMAIL con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- 50) perizia Immobili Ipotecati rilasciata dall'Ing. Alberto Maria Lunghini della società Reddy's Group S.r.l.;


- 51) relazione ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall. rilasciata dall'attestatore designato, prof. Renato Giovannini;
- 52) Business Plan DMedia Group;
- 53) Piano di Ripagamento;
- 54) relazione attestativa prof. Renato Giovannini;
- 55) decreto Trib. Firenze 25.6.2015;
- 56) delibera assemblea DMAIL 1.8.2014;
- 57) verbale consiglio di amministrazione DMAIL in data 11/12.6.2014;
- 58) evidenza versamenti effettuati dai Soci Investment;
- 59) evidenza dei versamenti in favore delle banche aderenti agli Accordi di Ristrutturazione;
- 60) comunicato stampa relativo alla delibera del consiglio di amministrazione della Società in data 12.6.2015;
- 61) bilancio di verifica al 31.12.2014;
- 62) situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30.6.2015;
- 63) relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30.6.2015;
- 64) stato analitico ed estimativo delle attività al 30.6.2015;
- 65) elenco dei creditori al 24.4.2015;
- 66) lettera ricevuta dall'Agente dell'Accordo Banche in data 7.8.2015;
- 67) parere rilasciato dal dott. Cacciapuoti;
- 68) Piano di Concordato;
- 69) accordo il dott. Paolo Greguol.

\* \* \*

Con osservanza.

Milano, 8 settembre 2015

DMAIL GROUP S.p.A.

  
(Dott. Vittorio Farina)

---


Avv. Francesco Gianni

---


Avv. Andrea Aiello

---

Avv. Luca Jeantet



Avv. Martina Romani



Avv. Ludovica Di Paolo Antonio

---